

75.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

### INDICE

	PAG.		PAG.
ANDREIS: Per la riduzione delle servitù militari presenti nell'Alto Lazio e sui danni causati da un'esercitazione militare svoltasi nel bosco di monte Panese (Viterbo) il 12 gennaio 1989 (4-11288) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4498	CAPANNA: Sull'assistenza tecnica fornita dal centro di controllo aereo Roma-Ciampino ad un velivolo israeliano che avrebbe partecipato all'attentato terroristico in territorio tunisino contro il dirigente dell'OLP Abu Jihad (4-05987) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4501
ARNABOLDI: Per un intervento volto alla salvaguardia del patrimonio storico ed artistico di Santa Marinella (Roma), con particolare riferimento alla fattoria Odescalchi (4-09065) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .....	4499	CARADONNA: Sui successivi passaggi di proprietà del dipinto <i>La cena di Emmaus</i> , custodito per anni nel museo civico di Treviso e recentemente venduto all'asta (4-06672) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .....	4502
BENEDIKTER: Sul giudizio del Governo in relazione ai tempi di consegna delle autovetture Alfa Romeo 164 e all'indisponibilità di tale modello sui mercati esteri (4-07189) (risponde BATTAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) .....	4500	CARADONNA: Per un intervento volto a ridurre le attività non istituzionali svolte dall'aeronautica militare (4-11167) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4503
CALVANESE: Per un intervento volto ad impedire la costruzione, nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno), di un edificio scolastico a ridosso del monumento denominato Epitaffio, risalente al 1608 (4-08992) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .....	4500	CARADONNA: Sulla presenza del sindaco di Capri, Saverio Valente, nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (4-11324) (risponde RUBERTI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i> ) .....	4503
		CASTRUCCI: Sull'inopportunità del trasferimento in via Etruria del magaz-	

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

	PAG.		PAG.
zino militare sito alla Magliana (Roma) (4-09001) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4507	DEL DONNO: Sull'opportunità di porre in congedo il giovane Amato Totaro di Trivento (Campobasso) (4-11260) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4519
CAVICCHIOLI: Per un intervento presso l'ENEL volto al potenziamento degli organici delle sedi presenti nella regione Umbria, con particolare riferimento all'agenzia ENEL di Terni (4-06780) (risponde BATTAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) .....	4508	FACHIN SCHIAVI: Sulle somme destinate alla ricostruzione ed al restauro del castello di Udine (4-11316) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .....	4519
CICERONE: Per un intervento volto a liberare l'area del monte Ruzza dalle attuali servitù militari, al fine di permettere la costituzione del parco del Gran Sasso (L'Aquila) (4-11278) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4508	FINCATO: Sull'arruolamento del giovane Sandro Baragnolo di Chioggia (Venezia), affetto di disfunzioni cardiache (4-08537) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4519
COSTA SILVIA: Sulle iniziative da assumere per garantire, nel rispetto della sentenza del tribunale dei minori di Torino, il diritto alla serenità affettiva della piccola Serena Cruz illegalmente adottata dai coniugi Giubergia (4-12419) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4509	FINCATO: Sul numero dei giovani di leva dichiarati inabili dagli ospedali militari nel decennio 1980-1989 e sulla opportunità di una regolamentazione delle visite mediche di selezione (4-09168) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4520
D'AMATO LUIGI: Sulla legittimità della trasformazione in ente privato dell'istituto dell'Enciclopedia italiana e sulla concessione ai dipendenti dell'ente suddetto dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della sentenza del pretore di Roma del 21 marzo 1979 (4-06339) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .....	4517	FINI: Per l'acquisizione, da parte del Governo italiano, dell'archivio privato di Giuseppe Prezzolini, attualmente in possesso delle autorità svizzere (4-11395) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .....	4521
DEL DONNO: Sui motivi del mancato arruolamento nell'Arma dei carabinieri del giovane Vincenzo Rocco di Foggia (4-08969) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4519	GALANTE: Sulle cause dell'incidente che ha causato la morte di due giovani militari durante il cambio di guardia presso la polveriera di Poggiorsini (Bari) (4-08344) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4521
		LORENZETTI PASQUALE: Per il restauro della chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Alviano (Terni) (4-08824) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .	4522

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

	PAG.		PAG.
LUCCHESI: Sulla ventilata soppressione dell'ospedale militare di Livorno (4-11763) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4522	letta (4-03617) (risponde BATTAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) .....	4527
MACERATINI: Per il restauro della basilica di San Flaviano a Montefiascone (Viterbo) (4-11221) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .....	4523	PARLATO: Per il restauro dell'antico borgo di Casacella, situato tra i comuni di Giugliano (Napoli) e Parete (Caserta) (4-06980) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .....	4528
MACERATINI: Per l'istituzione di un museo archeologico nel comune di Guidonia Montecelio (Roma) (4-11602) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) ....	4524	PARLATO: Sul comitato nazionale istituito per programmare ed attuare una rassegna mediterranea delle arti (4-11051) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .	4528
MATTEOLI: Sull'entità delle centrali idroelettriche dismesse dall'ENEL (4-03111) (risponde BATTAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) .....	4524	PARLATO: Sulle iniziative assunte a seguito delle numerose interrogazioni presentate dall'interrogante in merito alla gestione del CNR (4-11872) (risponde RUBERTI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i> ) .....	4530
MOMBELLI: Per un intervento volto ad impedire ulteriori scorporazioni dell'azienda AUSIND di Castellanza (Varese) (4-00569) (risponde BATTAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) .....	4525	PAZZAGLIA: Per la concessione al militare di leva Ivo Virgili delle agevolazioni necessarie per svolgere il mandato di consigliere di amministrazione dell'università di Perugia (4-09451) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4531
NERLI: Sul mortale infortunio occorso al paracadutista Omero Spadoni durante una esercitazione militare svoltasi nei pressi dell'aeroporto di Ampugnano (Siena) (4-09157) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4525	PAZZAGLIA: Sulla mancata concessione del permesso di deporre una corona di fiori sul sacello del Milite ignoto all'Altare della Patria in occasione del cinquantesimo anniversario della fine della guerra di Spagna (4-11758) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4531
PALMIERI: Sull'arruolamento del giovane Sandro Baragnolo di Chioggia (Venezia) affetto da disfunzioni cardiache (4-08406) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4526	PISICCHIO: Per un intervento volto alla individuazione di una sede alternativa all'ex teatro Margherita di Bari per l'ubicazione della biblioteca nazionale (4-12269) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .....	4532
PARLATO: Per un intervento volto ad eliminare i disagi causati agli utenti dell'ENEL di Torre del Greco (Napoli) dal mancato recapito della bol-			

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

PAG.	PAG.
<p>PROCACCI: Per l'adozione di provvedimenti volti a salvaguardare i resti dell'antica Civita siti su un colle in prossimità di Artena (Frosinone) (4-09330) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i>) .... 4534</p>	<p>RONCHI: Per l'assegnazione presso l'unione inquilini di tutti gli obiettori di coscienza richiesti dall'associazione stessa (4-11522) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4539</p>
<p>RONCHI: Per l'assunzione di iniziative volte a computare, ai fini dell'espletamento del servizio civile, il periodo di tempo in cui l'obiettore di coscienza, per ricusazione dell'ente, viene posto in congedo illimitato in attesa di nuova destinazione (4-08304) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4535</p>	<p>RONCHI: Per la libera consultazione degli archivi storici militari, anche in relazione al messaggio inviato dall'associazione socio-culturale di Cerreto Sannita (Benevento) alla Presidenza del Consiglio (4-12098) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) . 4540</p>
<p>RONCHI: Per l'adozione di provvedimenti volti a favorire l'accoglimento dell'istanza di obiezione di coscienza riguardante il giovane Nicola Vanelli di Carrara (Massa Carrara) (4-08310) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4536</p>	<p>RUSSO SPENA: Sulle pressioni esercitate dai ministri della difesa e degli affari esteri nei confronti del presidente della regione Liguria per tenere a Genova la Mostra navale bellica e sull'opportunità di sospendere definitivamente tali mostre e di favorire piani di riconversione dell'industria bellica (4-08091) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4541</p>
<p>RONCHI: Sulla ventilata collaborazione dell'Italia alla realizzazione del missile a medio raggio <i>Condor 2</i>, avviata dal governo argentino d'intesa con l'Egitto e l'Iraq (4-09374) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4537</p>	<p>RUTELLI: Per l'emanazione, da parte dell'amministrazione comunale di Anzio (Roma), delle ordinanze relative alla demolizione delle costruzioni abusive realizzate sul litorale (4-05779) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i>) . 4541</p>
<p>RONCHI: Per il trasferimento dell'obiettore di coscienza Francesco Morrone dal comune di Pescia (Pistoia) all'unione inquilini di Cosenza (4-11031) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4538</p>	<p>SANTORO: Per la sollecita istituzione dei ruoli speciali per il personale convenzionato con la sovrintendenza ai beni ambientali di Avellino e Salerno che ha effettuato il concorso previsto dalla legge 4 novembre 1986, n. 730 (4-05545) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i>) ..... 4542</p>
<p>RONCHI: Per la riduzione delle servitù militari presenti nell'Alto Lazio e sui danni causati da un'esercitazione militare svoltasi nel bosco di monte Panese (Viterbo) il 12 gennaio 1989 (4-11287) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>) ..... 4538</p>	<p>TASSI: Per l'adozione di misure volte a stroncare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, con particolare riferimento alla situazione nelle città</p>

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

	PAG.		PAG.
dell'Emilia-Romagna (4-03190) (risponde BATTAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) .....	4542	(Cuneo) (4-11937) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4544
TEALDI: Per la sollecita concessione dell'esonero dal servizio militare al signor Antonello Gabutti, residente a Cissone (Cuneo) (4-11421) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i> ) .....	4543	TRABACCHI: Per un intervento volto ad ovviare alle precarie condizioni di vita nonché alle carenze di personale presso il carcere della Dozza di Bologna (4-06464) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) .....	4544
TEALDI: Per la concessione dell'esonero dal servizio di leva a favore di Giovanni Tolosano di Canosio		VALENSISE: Per la tutela della chiesa della Graziella di Reggio Calabria (4-11808) (risponde BONO PARRINO, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) .....	4545

ANDREIS, SALVOLDI e SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 gennaio 1989 verso le ore 16 nel bosco di monte Panese, nel territorio del comune di Vetralla (VT), due guardie ecologiche volontarie della provincia e l'assessore comunale all'ambiente hanno sorpreso dei militari (il XIII Gruppo Artiglieria Campale « Magliana » di Civitavecchia) che avevano svolto esercitazioni, sembra senza averne dato alcuna comunicazione al comune (secondo quanto ha successivamente riferito l'assessore comunale al patrimonio);

nel corso di tale esercitazione sono stati arrecati dei gravi danni al bosco: sono state divelte numerose piante (presumibilmente per esercitazioni di mimetizzazione); è stato danneggiato il tappeto di humus del bosco; è stata lasciata immondizia in gran quantità sparsa un pò ovunque; un corso d'acqua è stato usato per scaricarvi detersivi e varie sporcizie;

di tutti questi danneggiamenti si sono constatate le tracce e raccolte prove subito dopo la frettolosa partenza dei militari dopo essere stati scoperti da guardie ecologiche e assessore;

nei boschi vetralllesi peraltro la presenza di militari (e talora non solo dell'esercito italiano — stando a testimonianze precedentemente raccolte —) è frequente e costituisce grave danno all'ambiente, all'economia, alla serenità e sicurezza della popolazione;

peraltro la zona è fortemente gravata di servitù militari; la strada che collega Vetralla a Monteromano è spesso

percorsa da colonne di carri armati che in passato hanno provocato pericoli di grave danneggiamento alle case fiancheggianti la via; nel limitrofo poligono di Monteromano si svolgono peraltro esercitazioni che hanno provocato in più occasioni gravi incidenti —:

1) se quanto sopra riportato è già a conoscenza del ministro;

2) come si giustifichi tale episodio;

3) quali provvedimenti il ministro intenda prendere al riguardo;

4) se non si ritenga necessario procedere verso una sensibile riduzione delle servitù militari di cui l'Alto Lazio è particolarmente gravato;

5) se non si ritenga necessario risarcire il territorio altolaziale delle violenze perpetrate sull'ambiente dall'apparato militare;

6) se questi fatti non stimolino il Governo a intraprendere una politica di progressivo disarmo che si inserisca dinamicamente nel processo di pace di cui sono tracce nel contesto internazionale.

(4-11288)

RISPOSTA. — *Nei giorni 12 e 13 gennaio 1989 il tredicesimo gruppo artiglieria campale Magliana, di stanza a Civitavecchia, ha svolto, nella zona denominata Monte Panese, nel comune di Vetralla (Viterbo), una esercitazione in bianco;*

*l'occupazione della zona era stata concordata con l'assessore al patrimonio del comune di Vetralla;*

*all'atto dell'occupazione l'unità, in contraddittorio con un dipendente del comune di Vetralla, ha provveduto alla constatazione dello stato dell'area redigendo un verbale di occupazione e ricognizione preventivo;*

*al termine dell'esercitazione è stato compilato, sempre in contraddittorio con il citato dipendente, il verbale di restituzione dell'area dal quale risulta che gli unici danni constatati sono quelli relativi al manto erboso della zona, dovuti al transito degli automezzi e per i quali apposita commissione procederà alla liquidazione;*

*i rifiuti ai quali fanno riferimento gli interroganti erano già presenti in loco all'atto dell'occupazione e non risultano di provenienza militare. La presenza di tali rifiuti era già stata segnalata al comune di Vetralla dalla commissione accertamento e liquidazione danni nel mese di dicembre 1988.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

ARNABOLDI e RUSSO FRANCO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere — premesso che*

*da anni, con la sola opposizione dell'Archeoclub d'Italia e di Italia Nostra è in atto a Santa Marinella la sistematica distruzione dei beni architettonici storici, testimonianza della cultura materiale della zona. Si cita, tra i casi più gravi: la demolizione di villa Valentini, della canonica e della sacrestia di S. Giuseppe, di villa Marincola, di villa Mingazzini, di quattro cisterne della villa romana, la manomissione dei fontanili di via Vignacce e via Capolaro, di villa Sacchetti, la costruzione di condomini sulla città romana, e si potrebbe continuare;*

*sotto il tiro della speculazione edilizia è oggi la fattoria Odescalchi ultima vestigia di quella che fu la Santa Marinella rurale, già menomata con la distruzione della vaccheria e del fienile ed oggi oggetto di un piano di recupero che ne permette la definitiva manomissione;*

*la concessione edilizia per l'intervento, rilasciata nell'86 è stata bocciata dal Comitato regionale di controllo per difformità rispetto alla vigente normativa urbanistica. Prontamente e con rapidità non dimostrata nell'amministrazione della cosa pubblica il comune di Santa Marinella individuava l'area come zona di recupero e successivamente adottava un piano di recupero. Al fine di permettere l'intervento della società Edil Esperia, di cui si dice fanno parte amministratori comunali, il sindaco rilasciava un'autorizzazione al restauro conservativo dell'immobile;*

*le stesse disposizioni comunali sono oggi violate con la realizzazione di lavori abusivi e segnatamente la distruzione di una scala esterna e la sostituzione del tetto in legno con tetto in cemento armato —:*

1) *se il ministro non intende intervenire a salvaguardia del patrimonio storico di Santa Marinella vincolando gli ultimi resti della fattoria Odescalchi;*

2) *se non si intende effettuare una verifica sui fatti descritti. (4-09065)*

RISPOSTA. — *La regione Lazio, con determinazione regionale dell'8 aprile 1988, n. 997/1 approvava il restauro degli immobili A e B siti in via Aurelia ed uno in via della Libertà. La competente sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma con nota del 6 luglio 1988 n. 17422 respingeva il progetto suddetto in quanto alterava sostanzialmente lo stato dei luoghi e quindi il Ministero con decreto ministeriale dell'11 agosto 1988 annullava la suddetta determinazione regionale.*

*A seguito di tale annullamento la società edil Esperia 85 società a responsabilità limitata ha ripresentato un nuovo progetto che rispecchia, in massima parte, le indicazioni del Ministero.*

*La regione Lazio con determinazione del 22 dicembre 1988, n. 1120/4 (protocollo 12687) ha espresso parere favorevole a condizione che vengano salvaguardate le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici.*

*La commissione bellezze naturali della predetta sovrintendenza di Roma, nella seduta dell'8 febbraio 1989, ha espresso parere favorevole alle stesse condizioni della regione Lazio. Attualmente è in corso l'istruttoria per il rilascio del parere definitivo da parte di questo Ministero.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: **BONO PARRINO.**

**BENEDIKTER.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritengano che i tempi lunghi di consegna delle autovetture Alfa Romeo 164 e la non disponibilità ancora dello stesso modello sui mercati esteri configurino una violazione degli accordi sottoscritti — a tutela e per valorizzare il marchio Alfa Romeo — dal gruppo FIAT al momento dell'acquisizione dell'azienda Alfa Romeo stessa, tanto più che il lamentato ritardo potrebbe apparire dovuto non a cause oggettive, quanto invece all'intento di favorire la vendita di modelli di autovetture ormai superati, sia con il marchio FIAT che con il marchio Lancia. (4-07189)

**RISPOSTA.** — *Il lieve ritardo sulla data di lancio in Italia dell'autovettura Alfa Romeo 164, prevista per il mese di aprile 1987, è stato determinato dalla necessità di effettuare un programma di test supplementari, allo scopo di ridurre ulteriormente gli eventuali difetti tipici dell'avvio della produzione di un nuovo modello. Tali test e il conseguente slittamento della data di commercializzazione si sono resi indispensabili in considerazione del livello della vettura e degli standard qualitativi richiesti, proprio a salvaguardia dell'immagine e del marchio Alfa Romeo.*

*I programmi produttivi previsti per la vettura sono stati invece rispettati e si possono considerare ormai a regime; né è pensabile tarare gli impianti produttivi in funzione dell'eventuale richiesta di mercato del tutto anomala che può verificarsi nel periodo immediatamente successivo al lancio.*

*Anche la commercializzazione all'estero è in corso e lo slittamento al mese di settembre 1988 è stato motivato da ragioni prudenziali, connesse al rischio di una insufficiente disponibilità di vetture prima del periodo feriale, come conseguenza degli imprevedibili sviluppi di una vertenza aziendale apertasi nel marzo 1988.*

*La politica di rinnovamento del prodotto nel settore delle vetture di classe medio-superiore, intrapresa dall'industria nazionale per riconquistare una posizione di leadership in tale segmento di mercato — che vedeva nel 1984 le case estere detenere una quota del 70 per cento — ha consentito un recupero che ha portato nei primi mesi del 1989 ad una quota per le case nazionali del 68 per cento. Tale positivo risultato è stato conseguito proprio grazie al successo della 164 ed all'ottima tenuta dei corrispondenti modelli di Fiat (Croma) e Lancia (Thema) commercializzati negli anni scorsi.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: **BATTAGLIA.**

**CALVANESE.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

*l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ha concesso l'autorizzazione alla costruzione di un edificio da adibire, a scuola a ridosso di un monumento (Epitaffio) del 1608, eretto sotto il Regno di Filippo III di Spagna per celebrare la costruzione di un ponte sul Rio Secco;*

*l'Epitaffio è uno dei pochi monumenti superstiti nel comune di Cava dei Tirreni risalenti al XVII secolo —:*

*se la costruzione della scuola è prevista ad una distanza dal monumento tale da non comprometterne il valore e l'importanza e se la costruzione di un edificio moderno modifichi comunque irrimediabilmente il contesto nel quale è attualmente inserito l'Epitaffio. (4-08992)*



RISPOSTA. — *L'edificio scolastico è ubicato lungo la strada via Gaudio Maiori che si innesta con il corso Mazzini in corrispondenza del monumento sopraccitato. La zona è caratterizzata dalla presenza di numerosi fabbricati per civili abitazioni di tipologia edilizia recente e di non elevate altezze fuori terra.*

*La scuola è in corso di realizzazione alle spalle del monumento e risulta costituita da un piano in elevazione con un'altezza totale di circa cinque metri arretrata rispetto al fronte stradale di via Maiori di circa otto metri. La tipologia descritta e la dislocazione planimetrica dell'immobile non producono nocumento all'immagine dell'Epitaffio del quale rimangono inalterati i vari punti di vista.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Bono Parrino.

CAPANNA, RUSSO FRANCO, RUSSO SPENA e RONCHI. — *Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e dei trasporti. — Per conoscere, in relazione alla conferma dell'assistenza al volo fornita dal centro di controllo aereo Roma Ciampino a un velivolo israeliano che potrebbe essere quello che ha partecipato, con azioni di disturbo elettronico, all'attacco terrorista in territorio tunisino nel corso della quale un reparto di militari israeliani ha assassinato il dirigente dell'OLP Abu Jihad e la sua scorta —:*

*le circostanze esatte del fatto, se il Governo abbia elevato formale protesta presso le autorità israeliane per aver utilizzato nostre strutture civili per compiere un'azione di terrorismo internazionale in territorio di un paese amico, quali misure concrete si ritenga di adottare al fine di impedire qualsiasi utilizzo del controllo aereo, o di qualunque altra struttura nazionale, da parte di mezzi impegnati in azioni militari o addirittura, come nel caso in questione, di carattere terroristico.* (4-05987)

RISPOSTA. — *L'azienda autonoma di assistenza al volo ha fatto sapere che il giorno 15 aprile 1988 alle ore 23.59 (ora*

*locale) il volo 4X977 Boeing 707, ha stabilito contatto radio con il centro regionale di controllo di Roma-Ciampino. Dall'esame della documentazione disponibile è risultato che il centro di controllo di Atene ha telefonato al centro di controllo di Roma fornendo tutte le informazioni relative al volo.*

*Nel corso del primo contatto radio il pilota ha fornito al centro di controllo di Roma dati relativi alla quota (35 mila piedi) ed alla posizione (35 miglia nautiche a sud del punto Lorno sull'aerovia A1), nonché indicazioni sulla rotta programmata che prevedeva anche una manovra di inversione a circa 30 miglia nautiche a sud di capo Carbonara.*

*Alle ore 00.08 il centro di controllo di Malta veniva informato della presenza del traffico in questione. Alle ore 00.52 l'aeromobile è stato identificato dal controllo radar di Roma a circa 98 miglia nautiche dal punto denominato Bular ed il pilota ha comunicato di volersi dirigere ad altro punto situato a 20 miglia nautiche a sud di capo Carbonara, per poi invertire la rotta.*

*Alle ore 01.10 il pilota del 4X977 è stato informato che stava per interessare una fascia di spazio aereo riservata ad attività militare (R46) ed il velivolo ha invertito la rotta reinserendosi nello spazio aereo controllato, effettuando una virata a destra e proseguendo lungo il confine degli spazi aerei italo-tunisini. Alle ore 1.14 il centro di controllo del traffico di Tunisi è stato informato della presenza del volo in questione.*

*Dal punto denominato Ritmo l'aeromobile israeliano ha proseguito il volo regolarmente verso l'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion percorrendo l'aerovia B21.*

*L'azienda autonoma di assistenza al volo ha infine posto in evidenza che per tutta la durata dell'attività aerea, l'aeromobile 4X977 ha usufruito da parte del centro di controllo di Roma di un servizio esclusivamente informativo e che il velivolo stesso ha operato costantemente su acque internazionali e prevalentemente in spazio aereo non controllato.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

CARADONNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere l'iter nel tempo dei passaggi di proprietà e dei prezzi del dipinto « Cena di Emmaus » attribuito a Giovanni Agostino da Lodi, custodito per alcuni anni nel Museo Civico di Treviso e venduto nell'aprile scorso per 700 milioni in un'asta milanese. L'interrogante desidera conoscere anche quale parte ha avuto nelle più recenti vicende del dipinto, Vittorio Sgarbi, funzionario della Soprintendenza competente per la vigilanza del predetto museo civico.

(4-06672)

RISPOSTA. — *Il dipinto Cena di Emmaus di Giovanni Agostino da Lodi, già di proprietà della signora Pia Bressanin, è stato oggetto di notifica nel 1930, rinnovata con decreto ministeriale del 3 febbraio 1955; successivamente il dipinto è stato depositato presso il museo civico di Treviso il 15 giugno 1973.*

*In data 9 novembre 1978 l'ispettore di zona della soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto, dottor Gianvittorio Dillon, eseguì un sopralluogo per la verifica dello stato di conservazione del dipinto, esprimendo al direttore del museo civico di Treviso preoccupazioni per lo stato di conservazione dell'opera e riservandosi di contattare la proprietaria per stabilire le modalità dell'intervento.*

*Un mese dopo il sopralluogo la proprietaria comunicò, in data 18 dicembre 1978, che il dipinto era stato trasferito a Roma per farne eseguire il restauro presso il laboratorio di Renzo Citi, via Bertoloni, 8. Poiché il trasferimento a Roma del dipinto notificato era stato effettuato senza la prescritta autorizzazione della competente soprintendenza del Veneto, venne interessata la soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per la verifica dello stato di conservazione dell'opera dopo il trasferimento da Treviso a Roma e, contemporaneamente, si propose di dare il dipinto in custodia presso un pubblico istituto.*

*In data 17 marzo 1979 il dipinto venne consegnato alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma in temporanea custodia, disposta con decreto ministeriale 28 febbraio 1979. In data 28 marzo 1979*

*la proprietaria comunicava di aver venduto il dipinto al signor Mario Lanfranchi per lire 25 milioni. In tal caso il diritto di prelazione non potè essere esercitato per decorrenza dei termini previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.*

*Il 1° febbraio 1985 il signor Lanfranchi comunicava alla soprintendenza di Roma di aver venduto, per lire 250 milioni il dipinto in questione alla signora Katherine Price congiunta Mondadori, residente a Milano.*

*A seguito del trasferimento del dipinto a Milano, l'opera veniva ulteriormente alienata tramite la casa d'aste Finarte dal dottor Mondadori all'avvocato Gambazzi, al quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Milano comunicava, con nota del 2 dicembre 1988, il decreto ministeriale 3 febbraio 1955 relativo al vincolo cui originariamente il dipinto è stato sottoposto.*

*Anche in occasione di detto ultimo trasferimento di proprietà del dipinto, come nel precedente tra il signor Lanfranchi e la signora Mondadori, questa Amministrazione non ha esercitato il diritto di prelazione, in conformità del parere del sovrintendente e del competente comitato di settore del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sulla base di elementi di valutazione di carattere obiettivo, quale il prezzo esorbitante della vendita (lire 850 milioni) in rapporto alle deteriori condizioni di conservazione del dipinto estesamente restaurato e in più parti ridipinto secondo una metodologia antiquariale di non scientifica ispirazione.*

*In merito agli aspetti fiscali, cui accenna l'interrogazione parlamentare, connessi alla successiva alienazione del dipinto, si fa presente che tale aspetto non concerne le competenze di questa Amministrazione. In ordine al comportamento del dottor Sgarbi nella vicenda, si fa presente che lo stesso, negli anni cui si riferiscono i fatti, era ispettore di zona incaricato per la provincia di Vicenza e la competente soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto conosce solo quello che il dottor Sgarbi ha dichiarato alla stampa.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: BONO PARRINO.

CARADONNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

nel 1987 l'aeronautica militare ha dovuto dedicare circa 7.700 ore di volo (il 27 per cento di quelle complessive) ad attività diverse da quelle istituzionali: trasporto sanitario, interventi antincendio, soccorsi a paesi stranieri, trasporto aereo di Stato, addestramento del personale di altri corpi armati; i rispettivi dicasteri hanno rimborsato parte degli oneri finanziari all'aeronautica militare cui tuttavia è restata a carico la passività dell'usura dei mezzi e della destinazione della forza armata ad impieghi diversi da quelli cui è destinata con conseguente scapito dell'addestramento e della pronta disponibilità —:

quali sono stati i rimborsi all'aeronautica militare, nel 1987, per attività non istituzionali svolte per altri dicasteri e se non si ritenga opportuno ridurre le attività non istituzionali che risultano improprie tenendo conto delle attuali ristrettezze di bilancio. Ad avviso dell'interrogante in una situazione che non consente all'aeronautica militare di assicurare la protezione minima giudicata necessaria per lo spazio aereo nazionale, i dicasteri che desiderano avere particolari servizi debbono provvedervi con mezzi aerei propri e risorse proprie. (4-11167)

RISPOSTA. — *Le circa 7.700 ore di volo (7.653) esplette per esigenze extraistituzionali rappresentano il 27 per cento del totale delle ore di volo effettuate dagli aerei dei reparti destinati ai trasporti ed al soccorso. I rimborsi ottenuti dall'Aeronautica militare nel 1987, pari a circa 39 miliardi, coprono tutti i costi sostenuti dalla forza armata, fatta eccezione per l'ammortamento dei mezzi e per le missioni del personale.*

*I settori d'intervento riflettono: attività di volo per trasporto di Stato e sanitario d'urgenza, spegnimento incendi boschivi, soccorsi a paesi stranieri, attività di istruzione relativa al conseguimento di brevetti di pilotaggio in favore di personale della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, della polizia di Stato e del corpo forestale.*

*Le attività di pubblico interesse in argomento, cui solo l'Aeronautica militare può provvedere, non comportano per altro distrazione dei mezzi destinati alla protezione dello spazio aereo nazionale. Per lo spegnimento degli incendi boschivi il Ministero dell'agricoltura e foreste, per la parte di competenza si va dotando di una propria ed autonoma componente aerea.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

CARADONNA. — *Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che il consiglio di amministrazione della Agenzia spaziale italiana (ASI) ha cooptato il signor Saverio Valente, sindaco di Capri che così siede accanto a valenti esperti come Guerriero, Cerrai, Napolitano e Broglio —:

il curriculum presentato dal signor Saverio Valente e i criteri secondo i quali la sua presenza nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana è stata giudicata necessaria e produttiva. L'interrogante sarà lieto di conoscere le inconsuete attitudini e gli alti meriti scientifici del signor Valente. (4-11324)

RISPOSTA. — *Si trasmette il curriculum vitae del dottore Saverio Valente dal quale risulta l'esperienza maturata nel settore spaziale.*

#### CURRICULUM VITAE

Cognome: Valente.

Nome: Saverio.

Nazionalità: italiana.

Data di nascita: 3 settembre 1938 a Capri.

Data di matrimonio: 9 ottobre 1965 a Roma.

Figli: Giuseppe, nato il 12 marzo 1967 a Versailles; Cristina, nata il 22 aprile 1968 a Versailles; Fabio, nato il 14 maggio 1969 a Versailles; Marco, nato il 7 marzo 1972 a Neully; Silvia, nata il 5 novembre 1982 a Capri.

Titolo di studio: *Maturità classica; Bachelor's degree in fisica; Master's degree in fisica nucleare; Laurea in fisica pura presso l'Università di Napoli rilasciata in base agli studi compiuti presso il R.P.I. negli U.S.A.*

Tesi di laurea: *The age of plutonium-beryllium neutrons in light water (1963).*

Lingue conosciute: *inglese, francese, russo (poco).*

Borse di studio: *dal Ministero degli affari esteri (1958); dalla Facoltà di fisica del Rensselaer Polytechnic Institute (1959); dalla Facoltà di scienze nucleari del Rensselaer Polytechnic Institute (1960); dalla Facoltà di fisica dell'Università di Chicago (1961); dalla Facoltà di fisica dell'Università di Maryland (1962).*

Società ed onorificenze: *Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, conferito dal Presaidente della Repubblica con decreto n. 160933 in data 2/6/83; Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana conferito dal Presidente della Repubblica con decreto n. 160933 in data 2/6/1978; Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, conferito dal Presidente della Repubblica con decreto n. 160933 in data 27/12/75; Società Italiana di Fisica; Società Americana di Fisica; « Sigma Ki » Società onorifica del R.P.I.*

Impegni precedenti: *Presidenza del Consiglio dei ministri: Segr. CIAS; M.R.S.T.: Esperto Scientifico; C.N.R.: Membro del Comitato Scientifico del « Piano Spaziale Nazionale » (PSN); C.N.R.: Membro del Comitato per le Scienze geologiche e minerarie; O.E.C.D.: Funzionario Internazionale Principale; EURATOM: Borsista; RPI/USA: Ricerca - Insegnamento.*

*Aggiornato al 31/5/1988.*

### ESPERIENZE

Maggio 1975 ad oggi: *M.R.S.T. (Ministro per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica) Lungotevere Thaon di Ravel 76, Roma, tel. 06/395930 - 06/369941; Nominato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ga-*

*binetto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: esperto scientifica del Ministro per: 1) Programmazione della Ricerca: Politica della Ricerca; 2) Politica Industriale; 3) Questioni Spaziali; 4) Capo Delegazione presso la « European Space Agency » (Agenzia Spaziale Europea) della « Science Programme Committee » (Commissione per i Programmi Scientifici); 5) Rappresenta il Ministro per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica, quale delegato italiano, in alcuni comitati dei seguenti organismi: UNESCO, ONU, CEE, OECD, IAEA.*

Dicembre 1977-dicembre 1982: *Nominato Segretario del C.I.A.S. (Comitato Interministeriale Attività Spaziali) dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto il 3 dicembre 1977. Rinominato Segretario dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto il 14/12/78.*

Gennaio 1977-ottobre 1981: *Nominato dal Presidente del consiglio dei ministri « Membro del Comitato per le Scienze Geologiche e Minerarie » del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Gazzetta Ufficiale del 4/1/1977 n. 2). Eletto, inoltre, nella seduta del 21/1/77 nel Consiglio Direttivo dello stesso comitato.*

Febbraio 1981 ad oggi: *Nominato rappresentante del MRST presso il gruppo di lavoro costituito presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per seguire e curare lo studio di fattibilità Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA).*

Dicembre 1979: *Nominato Segretario della Commissione per lo studio di fattibilità del CIRA con decreto del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica del 13/12/79.*

Settembre 1980: *Eletto membro della Commissione internazionale per la programmazione nella seduta congressuale della I.A.F. (International Astronautic Federation) a Tokio il 23/9/1980.*

Aprile 1980 ad oggi: *Nominato membro del Comitato Scientifico del Piano Spaziale Nazionale con Provvedimento del Presidente del CNR n. 6369 dell'11/4/1980.*

Maggio 1988: *Eletto all'unanimità Se-*

gretario dai Membri del Comitato Scientifico del Piano Nazionale nella seduta del 4-5 maggio 1988.

Marzo 1988: Nominato dal Presidente del CNR membro della Commissione di Collaudo del contratto CNR/Telespazio Ingegneria fase C. (lettera del Presidente del CNR n. 002491 del 7/3/88).

Febbraio 1988: Nominato Presidente della Commissione di congruità per la gestione orbitale Italsat - proposta Telespazio n. 02779 del 16/9/87 e sua modifica n. 03778 del 23/12/87. (Lettera del Direttore del PSN n. 001147 del 3/2/88).

Ottobre 1986: Nominato dal Presidente del CNR membro della Commissione di collaudo prevista dall'articolo 14 del contratto CNR-Selenia Spazio per la realizzazione di una complessa antenna ricevente con caratteristiche tecniche avanzate VLBI. (lettera del Presidente del CNR n. 9609917 del 13/10/86).

Settembre 1985: Nominato dal Presidente del CNR membro della Commissione di collaudo prevista all'articolo 9-2 del contratto CNR-Selenia Spazio programma ITALSAT fase C2/D. (lettera del Presidente del CNR n. 8506256 del 10/9/85).

Giugno 1985: Nominato membro della Commissione Congruità Prezzi relativa alla valutazione della offerta Selenia Spazio per la fase B/2 della attività per lo sviluppo di un radar ad apertura sintetica a banda X (lettera del direttore PSN n. 8504057 del 7/6/85).

Gennaio 1981: Nominato Presidente della Commissione Congruità Prezzi relativa alla valutazione dell'offerta Telespazio per: a) Studio preliminare sull'organizzazione del segmento terreno e sulle applicazioni; b) Studio preliminare sui sensori e piattaforme spaziali di telerilevamento terrestre. (lettera del direttore del PSN n. 03365 del 5/12/1980).

Gennaio 1979-maggio 1980: Eletto membro della Commissione Ricerche Spaziali con Provvedimento del Presidente del CNR n. 5751 dal 31/1/1979 al 21/5/1980.

Febbraio 1977-gennaio 1979: Nominato membro della Commissione per le Ricerche Spaziali con Provvedimento del Presidente del CNR n. 4894 del 22/2/1977. dal 22/2/

1977 al 30/1/1979. Eletto, inoltre, membro segretario della stessa Commissione nella seduta del 24/2/1977.

Luglio 1979: Nominato Presidente della Commissione Congruità Prezzi per lo studio di Fattibilità presentato dal C.I.S.E., Selenia, Contraves, S.M.A., relativo alla tecnologia dei sensori a microonde per il telerilevamento. Decreto del Presidente del CNR n. 002135 dell'11/8/1979.

Luglio 1979: Nominato Presidente della Commissione Congruità Prezzi per la proposta di progetto pilota P.A.N. (Progetto Agricoltura Nuova) con decreto del Presidente del CNR n. 002137 dell'11/8/1979.

Settembre 1979: Nominato Presidente della Commissione Congruità Prezzi per il contatto tra CNR e C.I.S.E. circa un programma di ricerca per la realizzazione dell'esperienza sulla adesione dei metalli da eseguire durante il primo volo SPACELAB. Decreto del Presidente del CNR n. 002730 del 12/9/1979.

Giugno 1977: Nominato membro della Commissione Congruità Prezzi con il compito di esaminare il contratto tra CNR e Telespazio. (Il CNR in data 3/10/1974 ha sviluppato con la società un contratto di consulenza relativo al programma SIRIO). Decreto del Presidente del CNR n. 002079 del 2/6/1977.

Dal 1968 a aprile 1975: O.E.C.D. (Organization for Economic Cooperation and Development) 2, rue André Pascal 75016 - Paris - Funzionario internazionale principale: a) Responsabile della coordinazione delle informazioni scientifiche tra i paesi dell'O.E.C.D. (Europa Occidentale, Giappone, U.S.A.) ed i paesi appartenenti alla I.A.E.A. - International Atomic Energy Agency (Europa Orientale, U.R.S.S, Paesi in via di sviluppo, Paesi del terzo mondo); b) Segretario del Consiglio di Amministrazione del C.C.D.N.: Neutron Data Compilation Center; c) Coordinatore, per conto dell'O.E.C.D., delle riunioni tra i 4 principali centri d'informazione scientifica del mondo: 1) National Neutron Cross - Section Center Brookhaven National Laboratory negli USA; 2) U.S.S.R. Nuclear Data Information Centre; 3) N.D.S. (Nuclear Data Section) dell'I.A.E.A. in Vienna; 4) C.C.D.N. (Neutron

Data Compilation Centre) della O.E.C.D. in Francia; d) Responsabile del controllo e della « sicurezza » dell'edificio n. 45 del centro nucleare Saclay - Francia.

1965-1968: O.E.C.D. (Organization for Economic Cooperation and Development) 2, rue André Pascal 75016 - Paris - Funzionario internazionale: Responsabile della raccolta e diffusione dei dati scientifici nell'ambito dell'O.E.C.D., dello sviluppo dei programmi automatici per il trattamento delle informazioni e della pubblicazione ad intervalli regolari delle informazioni raccolte.

1964-1965: EURATOM - C.E.A. (Mercato Comune) - CEN - CADARACHE / St. Paul - Lez - Durenc - Francia; Borsista dell'EURATOM: Sotto la direzione dei francesi, ha partecipato (con studi scientifici ed economici) alla messa a punto del reattore veloce « Rapsodie » ed ai primi studi sul progetto « Phoenix ».

1962-1964: R.P.I. (Rensselaer Polytechnic Institute) TROY - N.Y. U.S.A.: a) Insegnamento: ha insegnato le seguenti materie del I e del II anno di fisica (under - graduate School): 1) fisica ottica, 2) fisica nucleare, 3) fisica del reattore, 4) metodi di politica scientifica; b) Ricerca: 1) misura dei parametri del reattore sottocritico del R.P.I., 2) misura di sezioni efficaci con il LINAC, 3) studi, sotto il profilo politico, economico ed ecologico, sullo sviluppo futuro dei reattori nucleari.

#### PUBBLICAZIONI E LAVORI

I) Presso il P.S.N. (Piano Spaziale Nazionale): a) Verbale di collaudo-contratto CNR/SES (Consiglio Nazionale delle Ricerche / Selenia Spazio) - Programma ITALSAT: fase C/D. 2/10/85; 18/10/85; 18/1/86; 25/11/86; 3/7/87; 24/11/87; b) Relazione della Commissione di Congruità sulla valutazione dell'offerta della Selenia Spazio relativa a: Radar ad apertura sintetica in banda X (SAR - X). 27/6/85.

II) Presso il M.R.S.T. (Il Ministro per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica): a) Definizione del campo d'interesse del C.I.R.A. (Centro Italiano di

Ricerca Aerospaziale) e degli obiettivi dello studio di fattibilità dello stesso Centro nel Mezzogiorno. (Nota del M.R.S.T. 312129 del 27/3/1980); b) « Proposta per un Piano Spaziale Nazionale a medio termine 1979-1983 ». Febbraio 1979; c) « Relazione sullo stato di avanzamento dei programmi spaziali nazionali e internazionali ». Comunicato alla Presidenza della Camera e del Senato il 10/1/1980. « Relazione sullo stato di avanzamento dei programmi spaziali ». Comunicato alla Presidenza della Camera e del Senato il 22/5/1978. « Relazione sullo stato di avanzamento dei programmi spaziali nazionali ». (Articolo 1 della legge 2/8/1974 n. 388) Doc. XXXVII n. 3. Comunicata alla Presidenza della Camera e del Senato il 31/12/1975; d) Indagine conoscitiva sui seguenti programmi finalizzati: oceanografia, conservazione del suolo, geodinamica, ambiente, energetica. Comitato per le scienze geofisiche e minerarie del CNR gennaio 1978; e) Parere al Presidente del Consiglio dei ministri sul « Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche ». Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prof. Luigi Cappugi). Maggio 1978; f) Parere sulla proposta di disegno di legge relativo al Ministro per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica (proposta Pedini) Presidenza del Consiglio dei ministri (Prof. Luigi Cappugi). 4 maggio 1977; g) Le caratteristiche e le prospettive dei reattori ad acqua pesante. (Ufficio Scuola della DC - Sezione Energia: On. Gianfranco Aliverti). 2 giugno 1977.

III) Presso l'O.E.C.D.: a) Durante il 1973-1974 ha partecipato ai lavori di coordinamento dello « special task force on energy » costituito presso il Gabinetto del Segretario Generale dell'O.E.C.D.; b) Ha partecipato alla coordinazione degli studi e dei progetti del Segretario dell'O.E.C.D. per le seguenti riunioni ministeriali sulla scienza: 1) 1966 - gennaio: Fundamental research and the policies of governments and technical innovation; 2) 1968 - marzo: The gaps in technology between member countries; 3) 1971 - ottobre: Science and technology for society; c) List of compilation, evaluations and computer codes of D.P.N.D.: lavoro presentato al « I.A.E.A.

PANEL ON FISSION PRODUCT DATA » (Bologna 21 - 30/11/1973); d) *Applicability of existing computer file of neutron data to shielding calculation: lavoro presentato alla quarta conferenza internazionale sullo schermaggio (9-13/10/1972 - Parigi)*; e) *Information sheet: CCDN - EV/6, 72 - 1, 73 - 1, 73 - 2*; f) *CCDN Newsletter 5, 7, 9, 12, 14: Indice della banca di dati « evaluated » conservata negli archivi del centro OCDE - NEA*; g) *CCDN Newsletter 4: Indice generale sul contenuto della banca di base*; h) *CCDN Newsletter 2: Indice generale sul contenuto della banca di dati SCISRS nel formato CINDA*; i) *CCDN Newsletter 1: Informazioni generali sull'attività del centro NEA*; j) *Compilation and evaluation of nuclear data: NNDEN/8, 9, 10, 12, marzo 1974 NNDN/13*; k) *SCISRS II: New ideas.*

IV) *Presso il centro di Cadarache per il programma Euratom - CEA sui reattori veloci: a) An exact solution for a block of natural uranium With a small inhomogeneity; b) A compact solution of the equation for a finite bar; c) A first approximation to transport theory: a note on the interface problem.*

V) *Presso il Rensselaer Polytechnic Institute: a) Thermodynamics and information theory; b) Doppler effect in neutron transport theory; c) The technique of pulsed neutron sources; d) A study on the annihilation of positrons; e) A study on the emission spectra; f) The method of axial symmetry in partial differential equations; g) Synthesis of the conference on plasma physics of the American Physical Society: 14-16/4/1962, Terrytown, N.Y.; h) The age of plutonium beryllium neutrons in light water. Giugno 1963.*

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: RUBERTI.

CASTRUCCI. — *Ai Ministri della difesa e per i problemi delle aree urbane.* — Per sapere se corrisponde a verità che il Comando servizi trasporti e materiali della regione militare centrale ha disposto il trasferimento del magazzino materiale ge-

nio e trasmissioni - distaccato alla Magliana - alla sede dell'8° reparto rifornimenti in via Etruria in Roma. Detto magazzino distribuisce materiali del genio e delle trasmissioni a tutti i reparti militari del Lazio, Umbria ed Abruzzi ed i reparti versano allo stesso magazzino i materiali fuori uso. L'attività in questione comporta un notevole transito di autocarri militari nei giorni fissati per i prelevamenti ed i versamenti. È da notare che la Magliana è una località periferica - a 5 chilometri dal Raccordo anulare - collegata allo stesso da una via di poco transito, mentre via Etruria è in zona semicentrale, già sovraccarica di traffico tanto che, in affollatissime manifestazioni popolari (con blocchi stradali e chiusura di negozi), è stata più volte chiesta l'adozione di provvedimenti idonei per snellire la caotica circolazione che rende la zona invivibile.

Per quanto sopra esposto si chiede al ministro della difesa se non ritiene che esista contraddizione tra la dismissione di aree ed immobili militari in zone centrali e semicentrali della città, come la dismissione del complesso di via Guido Reni, ed il trasferimento del già citato magazzino dalla Magliana (zona periferica) a via Etruria (zona semicentrale).

Se la risposta del ministro della difesa, malgrado le osservazioni di cui sopra, fosse favorevole al trasferimento, l'interrogante chiede al ministro per le aree urbane se non considera tale provvedimento contraddittorio rispetto alla politica dello Stato, della regione Lazio e del comune di Roma che spendono miliardi per realizzare opere viarie che snelliscano il traffico romano, snellimento che rischia di essere vanificato perché il transito di centinaia di autocarri militari non interesserebbe solo la zona dell'Appio-Latino Metronio ma anche le altre zone che gli autocarri provenienti dalla periferia o da fuori Roma dovrebbero percorrere per raggiungere via Etruria.

Se il Ministro per le aree urbane condivide le preoccupazioni sopra espresse, l'interrogante chiede quali iniziative intenda intraprendere perché il provvedimento sia revocato. (4-09001)

RISPOSTA. — Dal 1° gennaio 1989 il deposito materiali delle trasmissioni di Roma Magliana è operante nella sua nuova configurazione funzionale e ordinativa di centro rifornimento materiali telecomunicazioni con compiti di alimentazione sul territorio nazionale dei soli materiali necessari al funzionamento delle reti infrastrutturali.

Tale nuova configurazione consentirà una sensibile riduzione del movimento di automezzi militari nella zona della Magliana e l'eliminazione di quello diretto verso l'ottavo reparto rifornimenti di via Etruria.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

CAVICCHIOLI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che

da mesi viene denunciato dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni locali l'atteggiamento dell'Enel diretto ad indebolire pesantemente i nuclei operativi della distribuzione nella regione dell'Umbria, con un decremento occupazionale di notevoli dimensioni, in modo particolare nell'agenzia di Terni, dove dalle 35 unità operative si è passati a 15. Il fenomeno si inserisce nella già grave situazione di carenza occupazionale dell'Enel nella zona di Terni (diminuzione di circa 70 unità) e nell'uso ormai costante dello strumento dell'appalto per la gestione del servizio elettrico, con notevoli problemi per lo sviluppo e la manutenzione degli impianti di distribuzione, per la qualificazione del servizio medesimo, per l'osservanza delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche e disagio per i lavoratori sottoposti a pesanti turni di reperibilità, con le ovvie conseguenze —:

quali azioni con carattere di urgenza, si intendono intraprendere nei confronti dell'Enel perché si ponga rimedio alla situazione denunciata. (4-06780)

RISPOSTA. — L'ENEL, sentito in merito a quanto segnalato dell'interrogante, ha fatto presente di non aver assunto alcun

atteggiamento diretto ad indebolire i nuclei operativi della distribuzione nel distretto dell'Umbria; come già rappresentato ai sindacati di categoria, invece, sta procedendo — come previsto dalla vigente normativa contrattuale — all'ottimizzazione delle risorse esistenti.

In proposito l'ENEL ha evidenziato che quantunque a partire dal 1985 nella regione Umbria si sia verificata una diminuzione dello sviluppo dell'utenza e del conseguente impegno operativo nell'esecuzione degli allacciamenti di circa il 30 per cento, non ha intenzione di ridurre il personale in tale regione, bensì è suo intendimento utilizzare le nuove assunzioni per la copertura di eventuali vacanze di posti, con particolare attenzione all'agenzia di Terni.

Quanto poi alla questione del ricorso alle prestazioni in appalto, l'ente stesso ha precisato che queste rientrano nei limiti fissati dall'accordo sindacale che disciplina la materia. Per quanto attiene, infine, ai turni di reperibilità, l'ENEL ha reso noto che allo stato opera con coppie di lavoratori reperibili una settimana su sette, mantenendosi quindi in linea con la disciplina contrattuale che prevede di contenere, di norma, tali prestazioni entro la cadenza di una settimana su quattro.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiano:  
BATTAGLIA.

CICERONE, GALANTE, TESTA ENRICO, CIAFARDINI, DI PIETRO, PICCHETTI, ORLANDI e TRABACCHINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il Ministro della difesa, con lettera inviata all'on. Galante in data 30 dicembre 1988, in merito ai programmi relativi al poligono di Monte Ruzza (Gran Sasso d'Italia), ha comunicato che « la Forza Armata è orientata a procedere all'istituzionalizzazione del poligono permanente mediante la acquisizione al Demanio-Esercito dei relativi terreni », trasformando in tal senso l'attuale poligono oc-



casionale e realizzando le necessarie infrastrutture permanenti;

la notizia ha destato allarme tra la popolazione, le forze politiche e sociali, gli enti locali della provincia dell'Aquila e la regione, impegnati ormai da lungo tempo a sostenere un progetto di sviluppo turistico del comprensorio che ha come asse la tutela dell'ambiente e la creazione del Parco naturale del Gran Sasso;

nei giorni scorsi si sono riuniti i consigli comunali interessati ed hanno avuto luogo affollatissime assemblee di cittadini che hanno espresso, unanimemente, una argomentata opposizione al progetto del Ministero della difesa, sostenendo, tra l'altro, che:

il poligono permanente di Monte Ruzza è in contrasto con il programma della regione Abruzzo che prevede la istituzione del Parco naturale del Gran Sasso, programma che ha avuto precise sanzioni nei piani paesistici e nelle proposte di legge sui parchi in discussione alla Camera;

il poligono arrecherebbe un danno irreparabile all'economia del comprensorio basata sull'allevamento del bestiame, sulla pastorizia e sul turismo;

il poligono avrebbe effetti gravissimi sulla viabilità e sul traffico della zona, già attualmente al limite della norma per la scarsità e l'angustia delle strade esistenti che, peraltro, essendo strade di montagna, non possono essere sostanzialmente aumentate o migliorate;

l'esproprio dei terreni privati e di uso civico, oltre a ledere i diritti dei cittadini residenti, avrebbe effetti devastanti sul precario equilibrio ambientale e socio-economico che solo negli ultimissimi anni ha mostrato qualche segno di stabilizzazione dopo decenni di crisi e di spopolamento;

un maggior afflusso di militari nella zona renderebbe oltremodo intollerabili i rischi per la popolazione, già oggi sotto-

posta a danni gravi per quanto riguarda la salute fisica e psichica a seguito dell'invasione di materiali inesplosi, rifiuti di ogni genere, proiettili che sorvolano i centri abitati, mezzi cingolati che distruggono prati e strade, ecc. —:

se non ritenga di dover intervenire presso l'autorità militare affinché, in sede di Comitato misto paritetico, si decida di liberare l'area di Monte Ruzza dalle attuali servitù militari, scegliendo una diversa sede per il poligono onde consentire alle popolazioni del Gran Sasso di percorrere la via dello sviluppo attraverso il turismo e l'allevamento. (4-11278)

*RISPOSTA. — L'istituzione del poligono permanente di monte Ruzza è stata indicata dai rappresentanti della regione Abruzzo membri del comitato misto paritetico quale alternativa alla chiusura del poligono occasionale di M. Sirente. La predetta sede è stata anche proposta dal comune dell'Aquila, nel quadro della permuta relativa alla piazza d'Armi della città, nonché sostenuta dal comune di Barisciano, in cambio della costruzione in loco della base logistica del poligono ai fini di una ricaduta economica a favore della popolazione.*

*Comunque non sussistono preclusioni nei confronti di una eventuale altra sede che venisse indicata in ambito comitato misto paritetico per l'Abruzzo, mentre la trasformazione del poligono di monte Ruzza da occasionale in permanente non comporterà incrementi all'attuale programma di utilizzazione. Inoltre, al fine di non turbare il precario equilibrio socio-economico della zona, si conferma la massima disponibilità per agevolare il normale prosieguo della attuale attività agropastorale attraverso opportune forme di uso comune dei terreni che saranno oggetto di esproprio.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

*COSTA SILVIA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere in relazione al delicato e per certi versi drammatico caso della piccola Serena illegalmente*

adottata dai coniugi Giubergia a Raccogni — premesso che:

è giusto e doveroso prevenire e punire ogni forma di violazione delle norme che tutelano i diritti dei bambini e in particolare quelle contemplate dalla legge n. 184 del 1983 sull'adozione internazionale;

pur considerando la formale correttezza della sentenza del tribunale dei minori di Torino sotto il profilo giuridico;

tuttavia, in nome dei diritti dei bambini, della giusta punizione dell'adulto, della prevenzione di analoghi illeciti, si possa finire — codice alla mano — per conseguire una « esemplare punizione del più debole », il bambino, appunto;

mai come in questo e analoghi casi, il tribunale dei minori ha il diritto e il dovere di individuare un punto di equilibrio tra il diritto che la società ha di veder rispettate le leggi che si è data con l'altrettanto sacrosanto diritto alla serenità affettiva del minore e ad una crescita senza traumi;

tenuto conto di alcuni non secondari elementi: la permanenza per quindici mesi della bambina nella nuova famiglia, la condizione di estremo abbandono a cui i coniugi Giubergia l'hanno sottratta, il carattere umanitario e non mercantile della pur illegale « adozione », confermata dalla presenza di un altro bambino adottivo, la piena disponibilità dei Giubergia a collaborare per il bene della piccola Serena —:

se non sarebbe stato opportuno applicare la Convenzione di Ginevra che prevede la nomina di un tutore da parte del Governo di origine, in questo caso i rappresentanti in Italia delle Filippine;

se non ravvisi, tutto ciò considerato, l'opportunità di assumere una iniziativa, pur nel rispetto dell'autonomia della magistratura e del giudizio sull'illecito compiuto, volta ad assicurare alla piccola Serena una continuità affettiva che i coniugi Giubergia sembrano comunque poterle garantire.

(4-12419)

*RISPOSTA. — Occorre preliminarmente riassumere l'iter giudiziario nella sua interezza (almeno sino alla data della risposta), tanto più che si tratta di iter abbastanza complesso e per la pluralità dei provvedimenti emanati e per altri motivi. D'altra parte, solo un'esatta conoscenza del contenuto dei provvedimenti giudiziari e del loro iter può servire di base per valutare la possibilità e l'utilità di eventuali interventi legislativi come quelli da più parti reclamati per risolvere il caso in modo diverso.*

*I provvedimenti giudiziari emanati nella vicenda sono (sinora) ben otto, due dei quali interlocutori, e la procedura può distinguersi agevolmente in tre fasi: una prima, diretta all'allontanamento della piccola Serena dalla famiglia Giubergia presso la quale aveva sino a quel momento, per quattordici mesi, vissuto. Una seconda, avente per oggetto la richiesta di affidamento preadottivo della piccola da parte degli stessi coniugi Giubergia. Una terza, anche questa come la seconda promossa dai coniugi Giubergia per ottenere la revoca dei precedenti provvedimenti negativi sul richiesto affidamento preadottivo, nonché la modifica di altre statuizioni.*

*Prima fase. Detta fase culmina nei seguenti provvedimenti giudiziari: 1°) decreto 7 novembre 1988 del tribunale per i minorenni di Torino (presidente Losana, componente togato dottor Giulia De Marco, componenti onorari dottori Bianca Grandazzi e Paolo Campisi); 2°) ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del precedente, emanata dalla corte d'appello di Torino-sezione per i minorenni (presidente Venditti) in data 24 novembre 1988); 3°) ulteriore ordinanza 6 dicembre 1988 della stessa corte per ulteriori accertamenti urgenti con riserva della pronuncia sul merito del reclamo proposto il 22 novembre precedente da Francesco Giubergia avverso il decreto del tribunale; 4°) decreto 31 gennaio 1989 della corte d'appello di Torino (presidente Venditti, consiglieri dottore Piero Garofalo e dottore Gian Rodolfo Sciacaluga, componenti privati dottore Angiola Cametti e dottore Giovanni Carlo Bonansea), confermativo del decreto del tribunale (sia pure con motivazioni parzialmente diverse e con*

diverse statuizioni) sul punto centrale dell'allontanamento della minore Serena Cruz da casa Giubergia.

La complessa situazione esaminata dai giudici in questa prima fase può essere così riassunta. I coniugi Francesco e Rossanna Giubergia, avendo ottenuto regolare decreto di idoneità all'adozione internazionale del tribunale per i minorenni di Torino, si recarono nelle Filippine nel luglio - agosto 1985. Ebbero un bambino in adozione da quello Stato e tornarono in Italia, ove si procedette alla delibazione come affidamento preadottivo. L'adozione fu perfezionata nell'autunno 1986.

Nel gennaio 1988 il tribunale venne avvertito (pare dal servizio sociale dell'unità sanitaria locale di Savigliano) che gli stessi coniugi avevano con loro una bambina, nata il 20 maggio 1986 a Manila, per la quale non era stata avviata alcuna domanda di adozione. I coniugi Giubergia vennero convocati. Il signor Giubergia non si presentò e venne riconvocato per il 29 gennaio 1988, giorno in cui fu sentito dal giudice. Egli disse che la minore era sua figlia, frutto di una relazione intrattenuta con una donna filippina in occasione del viaggio effettuato nell'estate 1985.

Nel febbraio 1988 lo stesso Giubergia presentava domanda per inserire Serena, figlia illegittima, nell'ambito della propria famiglia legittima, ai sensi dell'articolo 252 codice civile. Il tribunale, avendo dubbi sulla veridicità del riconoscimento, disponeva in data 24 marzo 1988 perizia ematologica. Il provvedimento veniva reclamato e la corte d'appello lo confermava in data 3 maggio 1988.

La perizia, tuttavia, non poteva aver luogo essendo risultati vani i tentativi del consulente tecnico di avere la presenza del Giubergia. Con provvedimento 7-18 novembre 1988 il tribunale, rigettata, su conforme parere del pubblico ministero, la richiesta di autorizzare la permanenza della minore Serena Giubergia nella famiglia di Francesco Giubergia, disponeva l'apertura della procedura di adottabilità della minore e il suo provvisorio collocamento in comunità; sospendeva la potestà genitoriale del Giubergia e nominava tutore della bambina, nonché curatore speciale per l'impugna-

zione del riconoscimento ai sensi dell'articolo 264 codice civile, il presidente della unità sanitaria locale.

In sede di reclamo avverso detto provvedimento la corte d'appello di Torino, avendo accertata (da un più accurato esame della documentazione prodotta dal Giubergia e dagli atti di stato civile richiesti con ordinanza 6 dicembre 1988) l'assenza di un riconoscimento di figlio naturale nelle forme previste dall'articolo 254 del codice civile, con provvedimento 31 gennaio - 2 febbraio 1989 revocava le disposizioni relative alla sospensione della potestà genitoriale e alla nomina di curatore per l'impugnazione di riconoscimento, ma confermava nel resto il provvedimento impugnato.

Questo primo gruppo di decisioni potrebbe prestarsi (e nella stampa quotidiana che ha seguito il caso con straordinaria tensione si è prestato) a diversi ordini di considerazioni.

In primo luogo è da dubitarsi se sia ammissibile un disconoscimento di paternità naturale incidenter tantum da parte di un giudice diverso dal tribunale civile ordinario. Autorevoli scrittori lo negano. Se così fosse, il tribunale dei minorenni prima e la corte d'appello poi avrebbero dovuto lasciare immutata la situazione della minore Serena Cruz fino allo svolgimento della procedura ex articolo 264 codice civile e dunque fino alla sentenza definitiva del tribunale competente che avesse disconosciuto l'esistenza del riconoscimento di figlia naturale. Invece la massima parte degli accertamenti e delle considerazioni svolte dal tribunale e dalla corte d'appello in questa prima fase riguardano, sia pure con conclusioni diverse, l'esistenza o meno di una filiazione naturale riconosciuta: nel senso della falsità del riconoscimento il tribunale, nel senso dell'inesistenza del riconoscimento stesso la corte.

Ma anche concedendo che tribunale dei minori e corte d'appello-sezione minorenni avessero il suddetto potere in ordine all'affermazione o negazione di un riconoscimento di figlio naturale, desta perplessità la sproporzione tra l'accuratissima motivazione dedicata, rispettivamente, all'afferma-

zione della falsità del riconoscimento e della sua inesistenza rispetto alla motivazione destinata a sorreggere la conseguenza principale di detto accertamento incidentale. Su questa il tribunale (decreto 7 novembre 1988) si limita a statuire come segue: « Ai sensi dell'articolo 252 codice civile non va autorizzato l'ingresso di Serena nella famiglia legittima di Giubergia Francesco. E poiché la minore già vi si trova, ne va allontanata ... Serena, abbandonata dalla madre (che l'ha ceduta al preteso padre senza più assolutamente occuparsene) è pure priva di padre conosciuto (ché il Giubergia non è suo padre biologico); ella si trova perciò priva di assistenza materiale e morale da parte dei suoi genitori e parenti naturali. Legalmente ha un padre, ma proprio con costui il tribunale non consente che ella rimanga: in applicazione, come si è visto, degli articoli 252 codice civile e 74 legge 184 del 1983. Pertanto deve aprirsi procedura per l'eventuale dichiarazione di adottabilità ». E poco oltre, a sostegno della disposta immediata esecuzione provvisoria del decreto di allontanamento: « L'allontanamento rischia di essere traumatico per Serena. Tuttavia, guardando il problema a tempi lunghi, è sicuramente nell'interesse della minore il trovare quanto prima una famiglia che possa adottarla. I Giubergia, dopo quanto è successo, non protrebbero pervenire né ad adozione né ad affidamento. Il rapporto resterebbe ambiguo ed ansiogeno e, quando il tribunale ordinario dichiarasse la non veridicità del riconoscimento, sarebbe davvero ancora più traumatica l'interruzione. Pertanto l'esecuzione a cura del servizio sociale locale della USL 61 dovrà prevedere un immediato ricovero in comunità, ma solo in vista di un quasi immediato inserimento in famiglia adottiva ».

Tra l'altro, quando il tribunale afferma che i Giubergia non protrebbero mai pervenire ad adozione o ad affidamento, omette di dire se intende riferirsi al solo affidamento preadottivo o anche all'affidamento familiare di cui all'articolo 4 della legge 184 del 1983 e perché anche detto affidamento familiare (di competenza di autorità

del tutto diverse dal tribunale dei minori) avrebbe dovuto escludersi.

Del pari carente di motivazione appare sul punto dell'allontanamento il decreto 31 gennaio 1989 della corte d'appello-sezione minorenni, che, dopo avere dedicato una diffusissima ed analitica motivazione al problema della esistenza o meno del riconoscimento, si limita ad affermare che « in un'ottica di tempi lunghi non sia affatto pregiudizievole nell'interesse della bambina inserirsi in una famiglia la cui accoglienza e la cui oblatività le consentiranno certamente di riassorbire rapidamente il trauma, grazie anche alla particolare plasticità dell'età ».

Così rilevato il difetto di motivazione, è per altro da tenere presente che la Corte di Cassazione, sia pure dopo decisioni discordanti, ha ritenuto, in altre procedure, inammissibile il ricorso per Cassazione ex articolo 111 della Costituzione avverso il decreto pronunciato in sede di reclamo dei provvedimenti emanati nell'interesse dei minori ai sensi dell'articolo 333 codice civile (nella specie era stata disposta l'interruzione dei rapporti tra la minore e i genitori naturali): Cassazione, sezione prima civile, sentenza 3 dicembre 1987, n. 8974 (presidente Maltese, pubblico ministero Caristo, conclusioni conformi); nonché Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 gennaio 1988 n. 424, (presidente Fonseca Zucconi Galli, estensore Tilocca, pubblico ministero Sgroi, conclusione conforme).

Cosicché un primo spunto di possibile intervento legislativo in materia appare quello di stabilire la ricorribilità in Cassazione di provvedimenti concernenti interessi tanto preminenti del minore e aventi possibilità di tanto grave incidenza sulle valutazioni individuali e sociali. Mentre altra auspicabile innovazione legislativa appare quella di una modificazione dello attuale articolo 8 della legge n. 184 del 1983, dove, sulla base di una impostazione che appare piuttosto formalistica, si chiede come presupposto dello stato di adottabilità una situazione di abbandono che si identifica per il solo fatto della privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Ma, tornando ai provvedimenti sin qui esaminati, un'altra considerazione sembra imporsi a meditazione. Si tratta della dichiarata consapevolezza del tribunale e della corte circa la gravità del trauma che la bambina avrebbe subito per effetto dell'allontanamento, dopo quattordici mesi di convivenza, dalla casa dei signori Giubergia. Significativo in proposito il seguente passo del decreto della corte d'appello: « Questa corte si rende ben conto che togliere una bimba da una famiglia in cui è inserita da un anno (e sulla positività di tale inserimento vi sono in atto riscontri autorevoli di medici e psicologi) costituisce un trauma assai grave.

« Ma ci sono esigenze di rispetto della legge che sono imposte dalla tutela di interessi pubblici assolutamente preminenti e che il giudice deve, sia pur con sofferenze, garantire. D'altronde quegli interessi pubblici non sono alieni dal coincidere con l'interesse stesso della minore, qualora si consideri la situazione in un'ottica di tempi lunghi ». E qui segue il passo sui tempi lunghi poco più sopra riportato.

Sono appunto questa prevalenza data a generico interesse pubblico rispetto all'interesse individuale del minore (che gli organi giurisdizionali di tutela dei minori sembrerebbero invece dalle leggi preposti ad osservare con preminenza su ogni altro) e questa preferenza data ad un eventuale interesse futuro del minore sul suo interesse attuale (per giunta in un momento nel quale ogni trauma può esser destinato a lasciare tracce dannose ed indelebili) che hanno destato tanta preoccupazione in un vasto pubblico (preoccupazione attestata anche da circa 500 telegrammi diretti al ministro interrogato e dalla presentazione di documenti con circa duemila firme) e nella stessa interrogante.

Ma occorre a questo punto, pur con la dovuta sinteticità, prendere in esame le due fasi ulteriori della procedura.

Seconda fase. Essa ha avuto per oggetto una istanza dei coniugi Rosanna e Francesco Giubergia per ottenere dal tribunale dei minori l'affidamento preadottivo, e poi, dopo un esperimento positivo, l'adozione della minore Serena Cruz: istanza presen-

tata sulla base della precedente dichiarazione di adottabilità della minore. Ed è consistita in due provvedimenti giudiziari, il decreto 21/28 febbraio 1989 del tribunale per i minorenni di Torino (presidente dottoressa Giulia De Marco, giudice dottoressa Annamaria Baldelli, giudici onorari i dottori Ambretta Pizzini e Giovanni Galuppi) e il conforme decreto, emesso in sede di reclamo contro quello del tribunale, dalla corte d'appello-sezione speciale per i minorenni di Torino in data 14 marzo 1989 (presidente ed estensore Venditti, consiglieri dottore Ferdinando Scapaticci e dottore Carlo Luda di Cortemiglia, componenti privati dottore Giuseppe Andreis e dottoressa Angiola Gametti).

Il primo dei suddetti decreti, dovuto al tribunale, fonda la reiezione delle domande dei coniugi Giubergia essenzialmente sulla valutazione del comportamento tenuto dai coniugi Giubergia con l'aver introdotto illegalmente la minore in Italia e sul fatto di avere gli stessi prolungato le procedure volte a trattenere con sé la minore come figlia naturale riconosciuta del Francesco Giubergia. Sotto questo aspetto il tribunale si fonda essenzialmente sull'articolo 9 della legge 184 del 1983 e osserva che « le persone che illegalmente e fraudolentemente abbiano ricevuto e tenuto presso di sé il minore non possono per una insuperabile contraddizione proporsi poi esse stesse come adottanti ».

A questo riguardo è agevole osservare che il tribunale mette capo ad una illogicità, non ad un preciso divieto di legge; e non tiene conto del contenuto estremamente chiaro dell'articolo 9 comma sesto della legge, secondo cui « l'omissione della segnalazione (di aver accolto un minore non parente nella propria abitazione) può (e dunque non necessariamente deve) comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi ».

Ma il tribunale stesso aggiunge una seconda considerazione: e cioè che il comportamento tenuto dai Giubergia « induce anche a dubitare della loro idoneità di genitori adottivi ». Essi soli infatti, con la protrazione di detto comportamento nel tempo, avrebbero gettato le basi di « quel

trauma che per il tribunale è dovuto, ma di cui solo i Giubergia sono responsabili». Un provvedimento, dunque, di carattere dichiaratamente punitivo nei confronti dei due coniugi. Di qui, ancora, una volta, le reazioni, le perplessità, gli interrogativi di cui si è sopra detto, essendo lecito dubitare dell'attribuzione al tribunale dei minori di funzioni punitive (punitive lato sensu, essendo pacifico che i Giubergia non ebbero a commettere alcun reato) nei confronti di adulti.

Più ampiamente motivato, ma sulla stessa linea di quello del tribunale, è il decreto di reiezione del reclamo depositato il 15 marzo 1989 dalla corte d'appello.

Anche in esso la corte riconosce (come già nel provvedimento del 31 gennaio 1989) che « ci sono aspetti umani che il reclamo mette in evidenza: il buon inserimento della bimba, il suo buon rapporto col figlio adottivo dei Giubergia, il contraccolpo che potrebbe essere prodotto dallo sradicamento della bimba e il suo inserimento in altra famiglia »; e poco più oltre non nega che « tra la bimba e i Giubergia si sia sviluppato un valido rapporto affettivo »; ma insiste che la prospettiva deve essere quella del domani e non quella dell'oggi e asserisce — per altro, ad avviso dell'interrogato, senza precisa e convincente dimostrazione — che i signori Giubergia non avrebbero potuto ottenere nessun affidamento, tranne quello familiare, per sua natura provvisorio e limitato nel tempo. Dunque, per il bene della bambina, l'affidamento ad una nuova famiglia va, secondo la corte, realizzato al più presto.

Colpiscono in questo provvedimento le ultime due pagine (7 e 8), nelle quali l'estensore indugia sui motivi di ordine generale che militano a favore del provvedimento ablativo. « Occorre impedire frodi alla legge ». « I frodatori sono numerosi ed attendono che nella legge si apra qualche falla ». « Occorre impedire il mercato di bambini », anche se « è certissimo (sempre per la corte) che i Giubergia non hanno fatto mercato di bambini ». Non si tratta di punirli, ma di impedire ad altri di fare altrettanto. Occorre « affermare che la frode

a questa legge non ha scampo, né scappatoie, né ripieghi; che chiunque intenda strumentalizzare bambini con falsi riconoscimenti o con menzogne di analogo tipo non potrà contare su condoni e non potrà farsi forte del fatto compiuto per accampare diritti ».

Un provvedimento, dunque, tutto e tipicamente penalistico, anche se fondato sulla prevenzione generale anziché sulla punizione retributiva (si potrebbe dire che vi manca solo il rituale punitur non quia peccatum est sed ne peccetur). E tuttavia l'antipatia per i furbi, così testualmente chiamati (e dunque per i Giubergia) rispunta in altro passo del provvedimento: « In un paese come il nostro, in cui spesso i furbi la fanno franca e in cui abbondano condoni e amnistie, la gente stenta a capire perché i giudici non possano fare eccezione in un caso del genere ». Dunque la reazione all'allontanamento della bambina dai Giubergia — secondo la corte di Torino che vuol farsi paladina di moralità generale — non sarebbe motivata da sentimenti di pietà e di umana comprensione ma dalla meraviglia per il fatto che i furbi una volta tanto non siano riusciti a farla franca.

A questo punto l'interrogato rimette ogni valutazione all'interrogante a passa a brevissimi cenni sulla terza fase del procedimento.

Terza fase. Tale fase è stata originata da un nuovo ricorso dei coniugi Giubergia, presentato al tribunale dei minorenni di Torino, al fine di ottenere, a' sensi dell'articolo 742 codice procedura civile, la revoca del precedente provvedimento con cui in data 21 febbraio 1989 il tribunale aveva respinto la loro domanda di affidamento preadottivo e conseguentemente al fine di ottenere la restituzione della piccola Serena, all'epoca tuttora affidata ad una comunità. Premettendo alcune note sulla legittimazione e ritenendo non essere prevista possibilità di revoca per il provvedimento reiettivo dell'istanza di adozione, ma viceversa ammissibile la domanda per quanto concerne l'affidamento purché in presenza di fatti nuovi (« senza di che il giudice di primo grado finirebbe per diventare giudice d'appello del giudice d'appello »), il tribunale corretta-

mente individua questo unico fatto nuovo nella eventualità che, a seguito dell'allontanamento, la piccola Serena abbia subito un trauma così consistente da comprometterne, ora e nel futuro, la stessa salute psico-affettiva. Senonché il tribunale trae, proprio dalla relazione del professore Vittorino Andreoli, presentata dalla difesa dei ricorrenti, oltre che da altre indagini, il convincimento del contrario e ampiamente motiva in tal senso. In particolare, partendo dalla considerazione di un migliorato stato fisico e psicologico della piccola, nega che possano accogliersi le conclusioni del professor Andreoli, secondo il quale proprio codesta apparente normalità della piccola sarebbe cattivo segno dimostrativo del fatto che Serena Cruz avrebbe « innescato un processo di disadattamento da rimozione: indifferente e normale all'esterno solo perché per un meccanismo di difesa starebbe rimuovendo la propria sofferenza ». Il tribunale (decreto 31 marzo-4 aprile 1989, presidente Losana, giudice dottoressa Giulia De Marco, giudici onorari il dottore Paolo Basanti e l'assistente sociale Maria Rosignoli) preferisce accogliere le conclusioni di una propria psicologa all'uopo nominata, ritenere che il nucleo familiare Giubergia non era adatto alla piccola Serena e che la nuova famiglia presso la quale sarà prossimamente inserita a cura del tribunale risponderà meglio ai bisogni affettivi della bambina. Conclude rivendicando di aver così meglio tutelato « lo specifico e concreto interesse di Serena ».

A seguito di quest'ultimo provvedimento del tribunale dei minorenni i coniugi Giubergia hanno prodotto un nuovo ricorso alla corte d'appello, con istanze ed argomentazioni nuove: il Giubergia chiedendo alla corte la revoca del provvedimento 31 gennaio 1989 della corte stessa concernente il rigetto della istanza ex articolo 252 codice civile di inserimento della piccola Serena nella famiglia legittima ed entrambi i coniugi chiedendo alla corte la revoca del provvedimento 14 marzo 1989 di rigetto dell'istanza di affidamento della bambina nonché proponendo reclamo avverso l'ultimo provvedimento del tribunale 31 marzo-4 aprile 1989.

La parte più ampia e diffusa di questo nuovo atto giuridiziale è rappresentata dagli argomenti di carattere giuridico con cui, sotto più profili, il Giubergia impugna le statuizioni neganti valore al riconoscimento asseritamente avvenuto in Manila, e tra l'altro anche l'assoluta irrilevanza in linea presuntiva del mancato accertamento ematologico, nonché la potestà di decidere in via incidentale sul riconoscimento stesso. La corte d'appello - sezione minorenni di Torino ha con proprio decreto del 18-21 aprile 1989 (presidente Venditti, consiglieri Carlo Luda di Cortemiglia e Anna Viberti, componenti privati dottore Henry Paolo e dottoressa Vera) respinto tutte le istanze suddette, soffermandosi tuttavia, con ampia motivazione, sugli argomenti già precedentemente svolti e cercando di valutarli, quasi rivolgendosi ad un più vasto pubblico, in una dimensione globale. Per rendersi conto del tessuto di quest'ultima decisione basterebbe forse riportare le intitolazioni dei suoi vari paragrafi: 1. Il caso Giubergia. Giudici minorili e opinione pubblica. — 2. Falsi riconoscimenti di figli naturali e traffico di bambini. — 3. Ma perché rifiuta la prova del sangue? — 4. 24 novembre 1988: sospendere o non sospendere? Il dramma di un presidente. — 5. Strane sorprese (il capitolo così intitolato tratta ancora una volta dell'inesistenza del riconoscimento — sempre ritenuta dalla corte in contrasto con la prima decisione del tribunale, che aveva ritenuto il riconoscimento esistente ma falso — e trae da ciò spunto per confutare gli argomenti di carattere giuridico sollevati nel ricorso-reclamo dell'11 aprile 1989). — 6. Le sorprese aumentano. Il caso Giubergia si aggrava (in esso si ritorna sull'emozione popolare e sul traffico di bambini). — 7. Un allontanamento diventato, purtroppo, spettacolo. — 8. Il nuovo ricorso dei Giubergia. — 9. Giudici insensibili e disumani? — 10. I motivi di una decisione difficile. (in questo capitolo la corte sostiene con vari argomenti di non aver violato lo spirito della legge n. 184 del 1983). — 11. Torino e Napoli: due giustizie minorili diverse? (in tale capitolo si sostiene la diversità del caso Giubergia da altro caso deciso dal tribunale di Napoli nel senso del non allon-

tamento del minore dal focolare originario).  
— 12. Giudici rapidi con Serena e lenti con la delinquenza? — 13. Un auspicio per Serena (in cui l'auspicio è per la riservatezza da mantenersi d'ora in poi sul caso, nell'interesse della bambina).

Si ignora se quest'ultimo provvedimento, in relazione ad alcune questioni giuridiche sollevate dai ricorrenti-reclamanti, avrà un seguito (diversamente da quanto è avvenuto per i precedenti) presso la Corte di Cassazione. Certamente termina qui, per quanto concerne il ministro interrogato, l'esposizione del contenuto dei numerosi provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie italiane.

Resta invece, per doverosa completezza, la necessità di far menzione di un ultimo episodio (temporalmente inseritosi tra l'ultimo ricorso-reclamo e l'ultima decisione), episodio intervenuto presso il competente Ministero degli affari esteri: anche perché la fedele esposizione di quest'ultimo episodio è utile premessa alla risposta che l'interrogato è chiamato a fornire all'interrogante su altro specifico punto della interrogazione.

Su tale punto si preferisce fornire tuttavia risposta con riferimento ad altra interrogazione a risposta scritta formulata dall'interrogante insieme all'onorevole Fronza Crepaz, che è primo firmatario (n. 4-12785, la cui risposta è pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 3 maggio 1989), dove lo stesso quesito è formulato in modo attuale e non soltanto riferito al passato.

In data 21 marzo 1989 l'ambasciata delle Filippine in Roma ha comunicato con propria nota verbale al Ministero italiano degli affari esteri, richiamandosi alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, che il governo filippino intende estendere la propria protezione alla minore Serena Cruz, cittadina filippina, ed ha richiesto di poter avere accesso agli atti del procedimento per stabilire i diritti del genitore filippino; ed ha fatto presente di avere informato di tanto il tribunale dei minorenni di Torino.

A seguito di quanto sopra si è svolta una riunione presso il Ministero degli affari esteri in Roma il giorno 14 aprile 1989 tra i giudici del tribunale dei minorenni di

Torino, dottoressa De Marco, dottoressa Baldelli e dottore Grasso, i giudici del tribunale dei minorenni di Roma, dottoressa Freda e dottore De Angelis, e il capo dell'ufficio decimo DGEAS (Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali) del Ministero, che tratta le adozioni internazionali: riunione nella quale è stata ribadita la menzionata richiesta del console delle Filippine.

I magistrati presenti hanno riconosciuto l'esigenza che, nelle more del procedimento di affidamento preadottivo a famiglia diversa dai coniugi Giubergia e della decisione del tribunale di Saluzzo circa la cancellazione dai registri di stato civile del riconoscimento di paternità del signor Giubergia, il tribunale approfondisca la possibilità della restituzione della bambina alle autorità filippine.

I magistrati stessi hanno ritenuto possibile tale restituzione solo a condizione che esista nelle Filippine un nucleo familiare al quale la minore possa essere restituita e a condizione che l'ambasciata delle Filippine intenda estendere la propria custodia e tutela della minore al solo fine del suo rimpatrio.

Dopo questa sconcertante conclusione l'interrogato ritiene che ogni suo commento su quest'ultimo capitolo sia superfluo. Tuttavia — come è detto nella risposta alla interrogazione n. 4-12785 — anche il ministro della giustizia cercherà di seguire presso il Ministero degli affari esteri gli eventuali sviluppi in materia.

Così riportati i fatti, è ora agevole riferire brevemente sulle iniziative legislative che sono state adombrate come possibili ed opportune nell'ultima parte della interrogazione.

Doverosamente, di fronte ad una pluralità di interrogazioni parlamentari su tale argomento, il Ministero si è posto il problema di iniziative legislative volte a scongiurare il definitivo allontanamento della piccola Serena Cruz dalla famiglia Giubergia, deprecato o temuto (l'alternativa fa riferimento alla diversità dei linguaggi usati nelle migliaia di istanze al Ministero pervenute) sia nell'interesse della stessa minore sia nell'interesse del piccolo Nazario Giubergia.



*Senonché è stato anzitutto escluso l'intervento mediante un decreto-legge ad hoc, che sarebbe stato lesivo della autonomia della giurisdizione e della stessa divisione dei poteri. È stato altresì accantonato un intervento volto a categoricamente escludere la possibilità di un accertamento incidentale in materia di paternità naturale ribadendo che la materia è rigorosamente ed esclusivamente devoluta al tribunale civile. Tale intervento (per quanto suggerito da parlamentari e studiosi) non è stato adottato sia perché la tesi è autorevolmente sostenuta come valida anche de iure condito sia perché un rinvio della decisione nel tempo non avrebbe risolto in via definitiva il problema della piccola Serena ed avrebbe forse rischiato di renderlo più traumatico in futuro.*

*Infine è stata esclusa come utilmente praticabile l'introduzione di una norma la quale sancisse che dopo un anno (o periodo anche inferiore) di permanenza di un minore, ancorché illegittimamente acquisita o conservata, presso una famiglia rivelatasi idonea all'inserimento affettivo del minore stesso, il giudice minorile è comunque tenuto a consacrare tale affidamento. Ed infatti, a parte la singolarità di un simile inserimento normativo, si è considerato che i giudici minorili competenti sul caso in questione avrebbero sempre finito per considerare, con un giudizio concreto, inidonei, malgrado tutto, i coniugi Giubergia ad ottenere l'affidamento della minore Serena Cruz.*

*I provvedimenti successivi hanno confermato appieno la validità di questo punto di vista.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

D'AMATO LUIGI, AGLIETTA, MELINI, RUTELLI, TEODORI e VESCE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

il 16 gennaio 1985 l'assemblea straordinaria dell'Istituto dell'enciclopedia Italiana (Treccani), ha approvato il nuovo

statuto, con il quale l'ente è stato trasformato in S.p.a.;

nelle sedute del 23 aprile e 7 maggio 1985 la sezione di controllo enti della Corte dei conti ha dichiarato illegittima tale modificazione in quanto essa travalica i principi fondamentali della legge istitutiva dell'Ente;

la relazione della Corte dei conti (doc. XV, n. 77, pag. 17, IX Legislatura), ha ritenuto pubblica la natura dell'ente, contro l'opinione della Presidenza del Consiglio e del ministro per i beni culturali;

d'altro canto la stessa Presidenza del Consiglio è stata in passato di opinione diversa, come risulta da: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1983, in *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 1983, pag. 5237; risposta al ministro del lavoro, protocollo n. 45906/8.2, avente per oggetto « qualificazione giuridica dell'Istituto Enciclopedia Italiana »;

la Cassazione, con sentenza n. 2700 del 10 novembre 1987 ha stabilito la natura privata dell'ente, scagionando automaticamente il direttore generale Cappelletti, il capo dell'Ufficio Legale, Benveduti ed il revisore dei conti Casamassima dalle imputazioni di peculato, interesse privato in atti di ufficio e truffa, smentendo quanto stabilito dalla stessa Cassazione a sezioni unite civili nella sentenza 3165 del 1975, in merito all'« incontrovertita » natura pubblica dell'Ente;

a pagina 18 della sentenza n. 2700 è scritto che « se l'Istituto fosse un ente pubblico non si vede perché lo si sarebbe sottratto al controllo del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dei beni culturali, dopo il 1975, o magari della Presidenza del Consiglio, privando lo Stato di uno dei poteri essenziali che gli competono sugli enti pubblici »; risulta agli interroganti che l'Istituto è sottoposto al controllo del ministro delle finanze;

a pagina 19 della sentenza n. 2700 si afferma che « il controllo della Corte

(dei Conti) cessò nel 1971 perché la Corte stessa desistette dal proseguire la sua funzione»; risulta agli interroganti che l'ultima relazione della Corte in merito ai bilanci dell'Istituto è stata del 1985 —:

con quale fondamento giuridico l'ente Istituto della Enciclopedia Italiana ha potuto « autoprivatizzarsi », scavalcando per delibera assembleare quanto disposto dal regio decreto-legge n. 669 del 1934, dalla legge n. 207 del 1978 e dall'ordine del giorno Vaccaro Melucco, presentato alla Camera il 4 maggio 1978 ed accolto dal Governo, in cui si stabilisce la necessità di un disegno di legge per modificare lo statuto sociale;

se i dipendenti legittimamente hanno goduto dal 1979 dei benefici della legge n. 336 del 1970, in applicazione della sentenza del pretore di Roma n. 3543 del 21 marzo 1979, avverso la quale l'istituto non oppose appello.

(4-06339)

**RISPOSTA.** — *L'Istituto dell'enciclopedia italiana Treccani gode di un contributo statale, erogato ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, concernente norma per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali che ammonta nell'ultima tabella triennale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1987, n. 594 a lire 90 milioni.*

*La vigilanza del Ministero dei beni culturali e ambientali è limitata all'impiego di tale contributo come rilevato dalla stessa Corte dei conti, sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con determinazione adottata nelle adunanze del 23 aprile e 7 maggio 1985, n. 1816.*

*Si fa presente, inoltre, che l'istituto in questione, alla stregua di qualsiasi altra società commerciale, è iscritta dall'epoca della sua costituzione presso il tribunale civile di Roma al n. 374 del 1933, nel registro delle società commerciali fascicolo n. 881 del 1933 ed è disciplinato e funziona esclusivamente secondo le norme del proprio statuto e secondo le norme dettate in materia di società dal codice civile e da ogni altra legge vigente. L'istituto, pur es-*

*sendo strutturato come persona giuridica privata, tuttavia appartiene alla categoria degli enti privati di pubblico interesse, ciò per le finalità che esso persegue e per l'altissimo grado della sua diretta produzione culturale.*

*In applicazione dell'articolo 206 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il tribunale di Roma, presso la cui cancelleria commerciale, come si è detto, l'istituto è iscritto ad al quale esso si è sempre dovuto rivolgere per la omologazione delle modifiche statutarie succedutesi nel tempo, ordinò l'adeguamento di alcuni articoli dello statuto alle disposizione del codice civile vigente.*

*Pertanto, da parte dell'istituto non c'è stata alcuna trasformazione, ma il semplice adeguamento nominalistico di alcuni suoi organi alle espressioni istituzionali, sostitutive di quelle contenute nell'antico e abrogato codice di commercio, vigente al tempo della sua costituzione.*

*Tale adeguamento non può essere messo in discussione, perché promanato dal tribunale di Roma, organo che ha il potere dovere di ordinarlo nei termini stabiliti dal citato articolo 206 delle disposizioni di attuazione del codice civile e ciò in conformità alla norma costituzionale (articolo 25), secondo la quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale, precostituito per legge.*

*Inoltre, con determinazione n. 1915, la Corte dei conti — sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria — nell'adunanza del 14 aprile 1987, ha riferito i risultati sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, per gli esercizi 1984 e 1985. Nella relazione annessa alla determinazione si sottolinea che la definitiva trasparenza dell'istituto pare conseguibile solo mediante una precisa definizione del suo assetto giuridico e si insiste sulla opportunità di un intervento del Parlamento al riguardo, atto a rimuovere le eventuali incertezze.*

*Infine, questo Ministro non può che prendere atto di quanto emerge dalla sentenza n. 2700 emessa dalla Corte Suprema*

di Cassazione, sezione sesta — penale, che ha dichiarato la natura privata dell'istituto della enciclopedia italiana Treccani.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: BONO PARRINO.

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali motivi ostino all'espletamento in breve tempo della domanda di arruolamento, nei carabinieri, del giovane Rocco Vincenzo, nato a Fossombrone (PS) il 19 novembre 1966, residente a Foggia. La domanda fu presentata nel mese di maggio. Chiamato per la prima visita alla Legione carabinieri di Bari il 3 giugno, fu dichiarato idoneo. Ha espletato il servizio militare presso la caserma « Li Gobbi » a Bergamo. Partito il 9 luglio 1986, congedato il 24 giugno 1987, attende con ansia l'arruolamento nella Benemerita. (4-08969)

RISPOSTA. — *Il giovane Vincenzo Rocco ha effettivamente presentato domanda di arruolamento nell'arma dei carabinieri il 18 maggio 1988. La relativa pratica, nel rispetto degli ordinari tempi di trattazione, si trova in via di definizione; si è reso necessario, per altro, acquisire i precedenti di servizio del giovane, che è militare in congedo di altra arma.*

*L'interessato sarà avviato alla scuola allievi di Roma per essere sottoposto agli accertamenti fisico psico-attitudinali definitivi, al raggiungimento del proprio turno e comunque non prima del 31 maggio 1989. Se giudicato idoneo, sarà incorporato, per la frequenza del relativo corso allievi, nel periodo dal 21 al 24 settembre 1989.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali ragioni ostino al sollecito corso dell'esonero per soprannumero dal servizio militare di Totaro Amato, già oggetto di un'interrogazione del 26 novembre 1987, essendo il genitore anziano e pensionato. Il giovane dichiarato rivedibile all'atto della prima visita

di leva, e poi rimandato, per soprannumero agli scaglioni seguenti, ha perduto tempo prezioso anche agli effetti di una affermazione nel proprio campo della odontoiatria. (4- 11260)

RISPOSTA. — *Il giovane Amato Totaro è stato dispensato dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge n. 958 del 1986.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

FACHIN SCHIAVI e PASCOLAT. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere l'esatto ammontare delle risorse finanziarie destinate e spese nell'arco dell'ultimo decennio, per la ricostruzione e il restauro del castello di Udine che fu gravemente danneggiato dal terremoto del 1976 e che ancora oggi non è stato riaperto al pubblico. (4-11316)

RISPOSTA. — *Relativamente al restauro e consolidamento antisismico del castello di Udine, oggetto dell'interrogazione parlamentare, di proprietà demaniale, condotto dalla sovrintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Udine a partire dal gennaio 1978 fino al gennaio 1986, sono state destinate lire 6.625.892.400 (somma degli importi delle perizie) e spese lire 6.564.327.288.*

*Ultimati i lavori condotti dalla predetta sovrintendenza è subentrato il comune di Udine, consegnatario dell'edificio, per l'allestimento, non ancora completato, della pinacoteca e del museo archeologico comunali.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: BONO PARRINO.

FINCATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

il giovane Sandro Baragnolo di Chioggia durante la visita medica di selezione ha consegnato ai medici preposti all'accertamento dell'idoneità fisica tutta

la documentazione certificante l'affezione da prolasso della mitrale con conseguente provocazione di ansie e accelerati battiti cardiaci;

quanto riportato al punto precedente non fu tenuto nella dovuta considerazione tanto da dichiarare in quella stessa sede il Baragnolo abile e non, come il caso richiedeva, rinviarlo a visite ulteriori;

il Baragnolo dal 20 agosto 1988 è in forza alla caserma Pepe « Lagunari » di Venezia e che attualmente è in attesa del processo per direttissima, che si celebrerà il 27 settembre 1988, in quanto egli ha dichiarato all'arrivo all'ente di appartenenza di essere testimone di Geova e di conseguenza ha rifiutato di indossare la divisa militare;

che il giovane nel frattempo è stato sottoposto a visita medico legale ed i risultati saranno presentati attraverso il legale di parte al processo —:

1) come è possibile arruolare persona con vizio cardiaco (anche in considerazione degli articoli 15/16), senza neanche rinviarla ad ulteriore visita;

2) se non ritiene il ministro, indipendentemente dall'ideologia del giovane, adottare provvedimenti tali da invalidare l'arruolamento o in subordine procedere a nuovi accertamenti. (4-08537)

*RISPOSTA. — Il giovane Sandro Varagnolo il 27 gennaio 1989 è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e riformato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

*FINCATO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che*

in data 29 giugno 1988 con interrogazione n. 4-07361 veniva chiesto al ministro: 1) quanti sono stati i decessi dei militari di leva nell'ultimo decennio (1978-1988) e quali sono state le cause che l'hanno determinato; 2) quanti sono

stati i giovani soldati di leva nell'ultimo decennio (1978-1988) che durante il servizio sono stati dichiarati dagli ospedali militari non più abili al servizio e di conseguenza riformati; 3) se sulla base dei dati di cui alle domande precedenti considerata la gravità degli effetti che i giudizi medici militari ripercuotono sull'individuo e sul suo inserimento nella società, il ministro non intenda provvedere e regolamentare meglio le visite di selezione. È noto infatti che in meno di due ore vengono visitati oltre 70 ragazzi;

in data 12 ottobre 1988, dopo 105 giorni veniva fornita all'interrogazione risposta (prot. n. 1864) solo al primo quesito lasciando inevase le altre due domande;

dalla risposta data alla prima domanda dell'interrogazione n. 4-07361 si evince un dato molto preoccupante: 1 decesso ogni due giorni determinato da cause varie tra i ragazzi in servizio militare;

tra i dati forniti dal ministro della difesa e quelli denunciati dall'Associazione genitori dei soldati di leva di Padova c'è un alto margine di scarto —:

1) quanti sono stati i giovani soldati di leva nell'ultimo decennio (1978-1988) che durante il servizio sono stati dichiarati dagli ospedali militari non più abili al servizio e di conseguenza riformati;

2) se sulla base dei dati già forniti (e come detto molto preoccupanti) e sulla base di quelli che il ministro vorrà fornire, considerata la gravità degli effetti che i giudizi medici militari ripercuotono sull'individuo e sul suo inserimento nella società, il ministro non intenda provvedere e regolamentare meglio le visite di selezione. È noto infatti che in meno di due ore vengono visitati oltre 70 ragazzi. (4-09168)

*RISPOSTA. — Dal 1977 al 1986 sono stati circa 48.400 i giovani dichiarati inabili al servizio di leva dagli ospedali militari. Le cause di riforma concernono nella*

maggioranza dei casi malattie di interesse psichiatrico e malattie degli occhi. Numerosi inoltre sono i riformati per affezioni cardiovascolari, dell'apparato respiratorio nonché per malattie e malformazioni visceroaddominali e dell'apparato urogenitale e per lesioni traumatiche delle ossa e delle articolazioni. I dati relativi agli anni 1987 e 1988 sono in corso di elaborazione.

I giovani di leva sono visitati per la selezione fisica nel corso di due giorni durante i quali vengono effettuati gli esami psico-fisici previsti. Al termine del secondo giorno, qualora ritenuto necessario, il giovane viene inviato in osservazione presso l'ospedale militare per ulteriori accertamenti.

Si soggiunge che da qualche anno è stato costituito un gruppo di lavoro per l'ottimizzazione delle visite mediche di leva che ha condotto una efficace azione di rinnovamento di tutta l'organizzazione sanitaria della leva.

Tra l'altro, è stato aumentato il numero dei sanitari, soprattutto per le branche specialistiche, anche attraverso il convenzionamento di medici civili, e sono state acquistate attrezzature sanitarie più moderne e rispondenti alle necessità della selezione.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

FINI, PAZZAGLIA, RALLO, POLI BORTONE e TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che da un articolo apparso sul numero di dicembre 1988 di *Storia Illustrata*, dove è stata sottolineata la ben nota figura di Giuseppe Prezzolini, deceduto a Lugano (Svizzera) nel 1982, risulta che, al momento della morte, il suo importante archivio privato, che abbraccia ben 70 anni di storia e cultura italiana, è rimasto a Lugano ed è stato acquisito dalle autorità svizzere —:

se il Governo non intenda compiere passi nei confronti delle competenti autorità elvetiche al fine di assicurare al nostro patrimonio storico-culturale una sì vasta ed importante documentazione che

altrimenti resta quasi inaccessibile agli studiosi italiani. (4-11395)

RISPOSTA. — *Sin dal giugno 1977 furono stabiliti contatti con Giuseppe Prezzolini, tramite il console generale d'Italia a Lugano, nella speranza di acquisire allo Stato il prezioso carteggio da lui raccolto. Le trattative non ebbero purtroppo esito favorevole, a seguito dell'intenzione dello scrittore di cedere il carteggio solo alle autorità cantonali ticinesi.*

*La biblioteca cantonale di Lugano, acquirente della documentazione, ha comunque dichiarato la propria disponibilità a consentirne la microfilmatura, in modo da renderne possibile la conoscenza agli studiosi italiani.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: BONO PARRINO.

GALANTE, CIVITA, GASPAROTTO, MANNINO ANTONINO e CANNELONGA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

nella giornata del 9 settembre 1988 durante il cambio della guardia presso la polveriera di Poggiorsini (Bari) l'automozzo che trasportava i militari addetti si ribaltava causando la morte di due giovani militari — Antonio Scoperce da Foggia e Guerino Stea da Gioia del Colle (Bari) — ed il ferimento di altri otto giovani soldati di leva appartenenti al 9° Btg. meccanizzato « Bari », di stanza a Trani;

il grave incidente, che ha destato enorme impressione nella opinione pubblica, ripropone in modo pressante il problema della sicurezza nello svolgimento del servizio di leva —:

quali sono le cause che hanno determinato il sinistro di cui sopra;

quali misure si intendono adottare per prevenire simili incidenti o comunque per limitarli. (4-08344)

RISPOSTA. — *Verso le ore 12 del 9 settembre 1988, i due graduati di muta*

(smontante e montante) della guardia al deposito munizioni di Poggiorsini procedevano al cambio del personale, impiegando un ACM/80 per il trasporto dello stesso ai vari posti fissi. L'automezzo, condotto dal fante Nicola D'Andria, nell'imboccare una curva sinistrorsa in leggera salita, urtava contro un paletto altimetrico con le ruote di destra; sbandava quindi, sulla sinistra, ribaltandosi.

Nell'incidente decedevano, sul colpo, i soldati Scoperce e Stea che venivano rinvenuti, rispettivamente, nei pressi dell'automezzo ed all'interno del cassone. Gli altri otto militari feriti venivano immediatamente trasportati all'ospedale civile di Gravina di Puglia (Bari), con prognosi variabili tra i 10 e i 20 giorni, e, nella stessa giornata, trasferiti all'ospedale civile di Altamura (Bari).

L'evento veniva denunciato alla procura militare ed alla procura della Repubblica di Bari, che disponeva il sequestro dell'automezzo. La perizia tecnica effettuata sull'automezzo ne ha accertato la piena affidabilità, mentre l'impossibilità di interrogare il conduttore, fante Nicola D'Andria, in quanto l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione, non ha consentito di accertare eventuali condizionamenti comportamentali del conduttore.

Allo stato, quindi, non è possibile una documentata risposta sulle cause dell'incidente. Su un piano generale si può assicurare che l'Amministrazione non manca di porre in essere ogni cautela volta ad evitare dolorosi eventi del genere.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

LORENZETTI PASOUALE, PROVANTINI e MARRI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premezzo che

la chiesa di S. Maria Assunta in Cielo sita in Alviano (TR) versa in una gravissima situazione di degrado: infatti due arcate del tempio e tre navate sono da tempo sorrette da impalcature di legno, mentre minacciose fenditure provo-

cate da eventi sismici stanno a testimoniare possibili rischi di crolli;

si tratta di un tempio quattrocentesco molto conosciuto e che conserva all'interno anche importanti opere (dipinti di Niccolò Alunno);

il parroco ha chiesto l'ammissione di questo bene culturale al finanziamento di cui alla legge n. 449/1987 con domanda inoltrata in data 9 aprile 1988 alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e al Ministero per i beni culturali e ambientali —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di superare il gravissimo stato di degrado di questo bene culturale;

le decisioni che vorrà prendere in ordine all'utilizzazione al meglio dei finanziamenti previsti dalle varie possibilità di legge. (4-08824)

RISPOSTA. — Per il consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria Assunta era stato previsto un intervento da parte della sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia per un importo di cento milioni di lire sul programma ai sensi della legge n. 449 del 1988. Tale intervento proposto dalla predetta sovrintendenza tuttavia non si è collocato in posizione utile ai fini del finanziamento.

Attualmente, risulta che l'amministrazione comunale ha disposto la cifra di lire 250 milioni di lire per un programma di restauro del monumento in argomento anche se non ancora ufficialmente presentato.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: BONO PARRINO.

LUCCHESI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se risponda a verità la notizia della soppressione dell'ospedale militare di Livorno, e, in caso affermativo, come possa considerarsi razionale una tale decisione considerando non solo la molteplicità di enti militari della zona di Livorno e della costa tirrenica della To-

scana, ma anche i nuovi compiti di verifica medico-legale attribuiti agli ospedali militari nei settori del riconoscimento della invalidità civile e delle malattie ed infermità per causa di servizio. (4-11763)

**RISPOSTA.** — *Nel quadro dei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse finanziarie in sintonia con le direttive del Governo, è stata programmata, tra l'altro, la soppressione di alcuni ospedali militari. È all'esame la possibilità di sopprimere anche l'ospedale militare di Livorno, le cui funzioni verrebbero attribuite a quello di Firenze. Verrà, comunque, assicurato il reimpiego del personale civile nelle stesse sedi o in quelle vicine.*

*In relazione all'espletamento di nuovi compiti nei settori del riconoscimento della invalidità civile e delle malattie ed infermità per causa di servizio, si precisa che per le invalidità civili sono competenti le commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, dipendente dal Ministero del tesoro, le quali possono avvalersi, ove possibile, delle strutture del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanità militare.*

*Inoltre, al riconoscimento delle malattie ed infermità per causa di servizio provvederebbe l'ospedale militare di Firenze con un apparato più efficiente a seguito del completamento delle attuali carenze organiche attraverso il reimpiego del personale dell'ospedale militare di Livorno.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**MACERATINI.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che*

*la millenaria basilica di San Flaviano situata sulla strada Orvietana alle porte di Montefiascone (VT) versa in stato di grave abbandono;*

*tale gioiello della arte romanico-gotica dell'XI secolo ha subito nel corso degli ultimi tempi alcuni restauri che però si sono rivelati insufficienti a migliorare la situazione (i tecnici infatti anziché*

*salire sul tetto per localizzare il danno che permetteva all'acqua piovana di filtrare all'interno della chiesa, si sono limitati a dare un'occhiata con il binocolo da terra);*

*addirittura nel corso di tali lavori, la facciata è stata trattata con un solvente che ne ha alterato il colore delle antiche pietre e il restauro degli affreschi non è stato ancora portato a termine —:*

*quali iniziative intenda urgentemente assumere affinché la basilica in questione sia adeguatamente tutelata e salvaguardata.* (4-11221)

**RISPOSTA.** — *La basilica di San Flaviano in Montefiascone (Viterbo) è stata oggetto di un accurato intervento di restauro, attualmente in fase di completamento, finanziato da questo Ministero. I lavori fino ad oggi effettuati, riguardanti la basilica inferiore e superiore, sono stati progettati conformemente ai criteri culturali e metodologici del restauro conservativo e sono stati condotti con la massima attenzione dalla sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio.*

*Si deve purtroppo rilevare che nel corso delle opere, la predetta sovrintendenza non ha potuto sempre contare su una serena collaborazione dell'ente parrocchiale.*

*Per l'intervento di restauro del paramento lapideo detta sovrintendenza si è avvalsa della consulenza scientifica dell'istituto centrale del restauro, che ha indicato le metodologie e i materiali più idonei per questo fine. Il paramento lapideo, che si trovava in condizioni di gravissimo degrado, non è stato trattato con un solvente, ma ha subito un complesso e delicato intervento di restauro, che ne ha consentito la conservazione, senza modificare la reale cromia della pietra di peperino, cromia fortemente alterata, nelle zone non restaurate, dalla presenza diffusissima di agenti biologici di degrado (muschi e licheni) che sono stati, ovviamente, rimossi.*

*Per quanto riguarda i danni delle coperture lamentati dal parroco, l'accurato esame effettuato non ha rilevato alcun significativo scompaginamento del manto di*

tegole — al di sotto del quale, tra l'altro, è stato realizzato un consistente ed efficace sottomano.

Per quanto riguarda gli affreschi tre-quattrocenteschi si precisa che sono stati restaurati dalla sovrintendenza per i beni artistici e storici di Roma e regolarmente collaudati, mentre per i restanti affreschi dei secoli XVII-XVIII, messi nei programmi di interventi, detta sovrintendenza auspica di poterli restaurare nei prossimi esercizi finanziari, compatibilmente con le disposizioni di bilancio.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: BONO PARRINO.

MACERATINI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che

da più parti viene auspicata la creazione di un museo nel comune di Guidonia Montecelio (Roma);

nel deposito della locale sezione del Gruppo archeologico latino sono conservati numerosi e preziosi reperti storici di varie età (dalla preistoria al periodo romano ed oltre);

la realizzazione del nuovo « Antiquarium » potrebbe essere finalizzata al coinvolgimento della popolazione locale, particolarmente sensibile alla conoscenza delle proprie origini storico-culturali —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere affinché la legittima e meritoria aspirazione dei cittadini di Guidonia Montecelio ad avere una struttura adeguata alla conservazione e valorizzazione dei preziosi reperti archeologici della zona sia tenuta in debita considerazione. (4- 11602)

RISPOSTA. — I materiali archeologici conservati nella sezione del gruppo archeologico latino sono stati posti sotto sequestro, operato dalla guardia di finanza, in quanto raccolti e collezionati senza l'autorizzazione della competente sovrintendenza archeologica per il Lazio.

Alla medesima inoltre non è stata fatta segnalazione dei materiali rinvenuti secondo quanto prevede l'articolo 48 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: BONO PARRINO.

MATTEOLI. — Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che

a più di venti anni dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica, l'ENEL privatizza una serie di piccole centrali idroelettriche che hanno il pregio di non inquinare oltre a non essere pericolose perché non necessitano da invasi;

le condizioni di monopolio obbligano, per legge, produttori di energia elettrica a vendere esclusivamente all'ENEL che paga lire cinquanta a chilowattora, che rivende agli utenti a lire centoquaranta —:

il numero delle centrali dismesse dall'ENEL. quante di queste sono state vendute, gli importi ricavati. (4-03111)

RISPOSTA. — La legge di nazionalizzazione delle industrie elettriche trasferì all'ENEL numerose centraline idroelettriche, molte delle quali gestite a livello locale — finanche familiare — e in condizioni di esercizio precarie o del tutto inattive. L'ente elettrico ha sempre mirato a mantenere in esercizio il maggior numero possibile di centraline, compatibilmente con il vincolante criterio della economicità della gestione, in relazione alle ingenti spese di ammodernamento necessarie anche per gli impianti che versavano in condizioni migliori.

Una parte degli impianti è stata pertanto gradualmente automatizzata e riattivata, ma 330 centraline sono state disattivate, rinunciando alle relative concessioni di acque pubbliche e restituendo i corsi d'acqua alla collettività. L'introduzione della legge n. 308 del 1982, per altro, ha permesso agli operatori privati di rilevare una parte degli impianti dismessi dal-



*l'ENEL, usufruendo di contributi pubblici. Le procedure per l'acquisto delle centraline sono però complesse, in quanto richiedono la valutazione accorta e ponderata di progetti a volte molto innovativi, nonché l'intervento delle regioni per il rilascio della concessione di derivazione dei corsi di acqua.*

*I progetti presentati a tutto il 1987 sono quasi 400 e riguardano circa 150 centraline; gli impianti venduti in quel periodo sono circa venti, per un ricavato di circa un miliardo di lire.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
BATTAGLIA.

MOMBELLI, CACCIA, BUFFONI e SENALDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che i lavoratori del AUSIND-MONTEDISON di Castellanza (Varese) sono venuti a conoscenza dell'intenzione della proprietà di procedere ad ulteriori scorpori dell'azienda —:

se non intenda intervenire per verificare la fondatezza di tali notizie e, nel caso, per scongiurare che si prosegua da parte dell'azienda in una logica di tale genere che potrebbe avere effetti negativi sulla economicità di talune produzioni mettendo a rischio il posto di lavoro di molti lavoratori in una realtà già duramente provata sotto il profilo occupazionale. (4-00569)

RISPOSTA. — *La Montedison ha fatto sapere di ritenere che lo stabilimento Ausind di Castellanza (Varese) sia sempre stato in situazioni produttive soddisfacenti, ad eccezione della linea di distillazione del metanolo. Di tali valutazioni le organizzazioni sindacali erano state da tempo informate, come pure era stata loro comunicata l'eventualità di modifiche dell'assetto societario e produttivo dell'Ausind.*

*In data 1° giugno 1988, infatti, è stata effettuata la cessione di alcuni rami dell'azienda alla società Perstorp, con capitale interamente svedese, presente nell'area di*

*Castellanza con propri impianti da circa sei anni; il trasferimento non ha comportato alcun problema occupazionale, né sono prevedibili pericoli per l'occupazione dei lavoratori rimasti in forza all'Ausind.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
BATTAGLIA.

NERLI e CAPECCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

nei giorni scorsi un giovane militare Omero Spadoni, paracadutista del battaglione El Alamein di Siena è precipitato ed è morto durante un'esercitazione per il cattivo funzionamento del paracadute presso l'aeroporto di Ampugnano (SI);

il paracadute in dotazione è un IRVIM 80, prodotto su licenza francese dall'omonima ditta di Roma, che ha sostituito il « vecchio » CMP 55;

circa 4 mesi fa a Livorno si è verificato un analogo incidente mortale;

*Il Nuovo Corriere* di Siena del 12 ottobre 1988 denuncia come in più occasioni si siano registrati difetti di apertura del paracadute durante i lanci;

testimoni hanno affermato di aver visto durante l'ultimo tragico lancio ben tre « malfunzionamenti » su circa 80 lanci e troppo spesso (anche durante una recente esercitazione NATO) sembra si faccia ricorso all'emergenza —:

come vengono garantite condizioni di assoluta sicurezza durante l'addestramento dei giovani paracadutisti;

se non ritiene di avviare un'indagine sulla efficienza e sicurezza di questo tipo di paracadute considerato che sul mercato ve ne sono di più sicuri e di meno costosi;

se corrispondono al vero le notizie riportate nel citato articolo rispetto all'allontanamento dal suo incarico del generale Botti che aveva rilevato l'inefficacia dei paracaduti IRVIM e sollecitato la cessazione del loro utilizzo. (4-09157)

**RISPOSTA.** — *Il paracadutista Omero Spadoni era stato sottoposto a controllo dal direttore di lancio, che aveva verificato, in particolare, l'esatto condizionamento del materiale per aviolanci indossato dal paracadutista.*

*Subito dopo l'uscita del militare dal velivolo, il paracadute principale, sfilatosi regolarmente, non si gonfiava, assumendo la forma a fiamma. Dopo circa 12 secondi dall'uscita, il militare azionava il paracadute ausiliario, che si spiegava, trafileando, però, tra le bretelle di quello principale. Neanche il paracadute ausiliario riusciva a gonfiarsi ed il giovane precipitava al suolo, decedendo sul colpo.*

*L'esame del paracadute principale non ha posto in evidenza rotture o anomalie, di modo che, allo stato, è inspiegabile il mancato rigonfiamento della calotta. Per quanto riguarda, invece, il paracadute ausiliario, è molto probabile che il giovane, nel tentativo di divaricare le funi di quello principale, abbia perso tempo, assumendo una posizione scomposta che ha portato il paracadute ausiliario a spiegarsi in direzione di quello principale.*

*Il paracadute IRV-80 è stato introdotto in servizio nelle forze armate nel 1984, al fine di dotare le aviotruppe di un materiale moderno, con qualità operative nettamente superiori al vecchio CMP-55 e con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti. Il manufatto è stato omologato al termine di una attività sperimentale condotta in comparazione con materiali analoghi. Una recente statistica ha confermato il giudizio positivo già espresso in sede di omologazione, essendo la percentuale di infortuni risultata inferiore rispetto ai precedenti modelli in dotazione.*

*Durante la medesima esercitazione di aviolancio, si sono verificati altri due casi di mancata apertura di paracadute ausiliari, attivati dagli interessati, nonostante il corretto spiegamento della calotta del paracadute principale.*

*Gli episodi sono da attribuire ad errata valutazione da parte dei due paracadutisti. Non si tratta, quindi, di malfunzionamento, bensì di erronei interventi dei due militari in questione. Occorre sottolineare che*

*eventi di tal genere vengono sempre commentati sotto il profilo teorico e, comunque, mai in termini sfavorevoli, al fine di evitare nei giovani paracadutisti esitazioni, titubanze o sensi di vergogna ad aprire il paracadute ausiliario, anche in situazioni di solo avvertita necessità; cosa che — di fronte ad un reale malfunzionamento — potrebbe compromettere il livello di sicurezza richiesto.*

*In merito alle condizioni di sicurezza durante l'addestramento di aviolanci, si precisa che i paracadute in uso alle aviotruppe, oltre a rispondere, come già detto, a caratteristiche tecniche che ne garantiscono l'affidabilità, vengono approntati per l'impiego da personale abilitato e ripiegati con tecniche che prevedono verifiche successive e controlli incrociati.*

*Al tenente colonnello Maurizio Botti, il quale ha prestato servizio presso la brigata paracadutisti Folgore con qualifica di addetto e non di capo ufficio, è stato affidato l'incarico di comandante della caserma Vannucci in Livorno, in sostituzione del precedente colonnello, resosi indisponibile a causa di una grave malattia.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**PALMIERI e STRUMENDO.** — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premezzo che*

*il signor Baragnolo Sandro nato a Chioggia il 10 maggio 1969 e ivi residente è stato arruolato e destinato in forza presso la Caserma Pepe, Lagunari di Venezia, nonostante la presentazione di documenti attestanti che è affetto da prolasso della mitrale;*

*il 20 agosto scorso, malato e aderente ai « Testimoni di Geova » non ha ritenuto di indossare la divisa e pertanto prima carcerato a Peschiera poi scarcerato e rinviato a giudizio con processo per direttissima che si dovrebbe celebrare il 27 settembre prossimo —:*

*se si intende intervenire per accertare i motivi che hanno portato quei me-*

dici militari a non tener conto della documentata malattia al cuore del giovane.  
(4-08406)

**RISPOSTA.** — *Il giovane Sandro Varagnolo è stato giudicato il 27 gennaio 1989 permanentemente non idoneo al servizio militare e riformato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**PARLATO.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere,

se siano informati dei gravissimi disguidi che si verificano a Torre del Greco (Napoli) nel recapito delle bollette agli utenti dell'Enel, i quali la ricevono regolarmente ben oltre la data della scadenza; per l'effetto di ciò, oltre a pagare indebiti oneri di mora, gli utenti si vedono effettuare il distacco della fornitura pur avendo pagato da oltre un mese o più.

Premesso che:

nessun sollecito perviene mai dall'Enel per preannunziare il distacco della fornitura nella ipotesi di eventuale mancato pagamento, presunto ed effettivo;

a nulla vale che l'utente mostri agli operai addetti al distacco la prova dell'avvenuto pagamento e ciò comporta la esazione, da parte dell'Enel del tutto illegittima, e ai confini con l'estorsione, a parte i danni arrecati all'utente, di lire 28.000 che l'Enel pretende nonostante che risulti già effettuato, come detto, il pagamento all'ufficio poste e telecomunicazioni, con ulteriore addebito che era evitabile allorché l'Enel disponeva in Torre del Greco di apposito ufficio, inopinatamente chiuso;

quali rigide direttive si intendono impartire perché l'ufficio postale di Torre del Greco provveda all'immediato recapito delle bollette ed all'ancora più sollecito inoltrare all'Enel delle somme esatte

per suo conto ed all'Enel perché da ora in poi verifichi presso le poste e telecomunicazioni la situazione, prima di disporre incautamente illegittime sospensioni delle forniture, al fine di evitare di procurare danni dei quali potrebbe essere chiamata a rispondere in ogni sede, anche penale.  
(4-03617)

**RISPOSTA.** — *La scadenza del pagamento dei consumi elettrici è normalmente fissata in modo che tra la data di spedizione e quella di scadenza intercorrano alcuni giorni in più di quelli previsti dalle condizioni generali di contratto. L'ENEL ha comunque fatto sapere che costituisce propria abitudine risolvere positivamente, a beneficio degli utenti, i casi di eventuali accettabili ritardi di pagamento. In particolare, il mancato pagamento di un fattura viene sempre segnalato all'utente mediante una chiara annotazione sulla fattura successiva; qualora il pagamento pervenga all'ENEL dopo le emissioni della bolletta, recante l'avviso, viene effettuato un modesto addebito (lire mille) per ritardato pagamento. Perdurando ancora l'inadempienza, si giunge infine al distacco della fornitura.*

*Secondo quanto affermato dall'ente, tuttavia, il distacco non viene effettuato quando l'utente possa dimostrare, al personale ENEL incaricato del distacco, l'avvenuto pagamento della bolletta: in questo ultimo caso, sono addebitate all'utente unicamente le maggiori spese conseguenti alla più onerosa procedura di esazione.*

*Per quanto riguarda in particolare la situazione di Torre del Greco (Napoli), il Ministero dell'industria ha invitato l'ENEL a effettuare degli accurati accertamenti, in base ai quali non si sono però rilevate apprezzabili disfunzioni dell'ufficio postale o dell'ENEL.*

*Le fatture vengono infatti inoltrate agli utenti regolarmente, mentre la distinta delle somme versate sul conto corrente intestato all'ENEL viene giornalmente inviata al centro compartimentale dei servizi di bancoposta (CCSB). L'ENEL, del resto, provvede quotidianamente a ritirare presso il CCSB di Napoli il nastro magnetico contenente tutti i dati riferiti ai singoli versa-*

menti accreditati, effettuando quindi il riscontro contabile immediato e analitico delle operazioni.

Con riferimento all'attività di fatturezioni dell'ENEL, invece, si precisa che le bollette — prima di essere inoltrate — sono sottoposte ad alcuni controlli tecnico-commerciali, quali la lettura dei contatori, verifiche tecniche, eccetera. Poiché tali operazioni sono eseguite manualmente, l'ENEL non esclude che possano talvolta verificarsi disguidi e ritardi nella spedizione di singole fatture. Tale eventualità, comunque, è da considerarsi assolutamente eccezionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e l'artigianato:  
BATTAGLIA.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'interno. — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto dell'interrogazione 4-20345 del 17 febbraio 1987 rimasta priva di risposta e

che tra i comuni di Giugliano (Napoli) e Parete (Caserta) esiste l'antico borgo colonico di Casacella;

che attualmente tale pregevole impianto di edilizia rurale versa in uno stato di totale degrado ed è meta anziché di uomini di cultura, di vandali e drogati;

che esistono diversi progetti per il recupero di tale bene da adibire eventualmente a centro culturale —:

quali caratteristiche abbiano tali progetti di recupero e se siano già assistiti o possano essere assistiti da finanziamenti volti alla loro realizzazione;

quale concreta volontà al riguardo sussista sia da parte delle competenti sovrintendenze che da parte degli enti locali per il restauro dell'antico, caratteristico borgo e per la successiva sua destinazione socio-culturale che ne conservi ed esalti la memoria storica-archeologica a partire dal toponimo, probabilmente corruzione di « Casa Cereris » la divinità pa-

gana delle messi, che dunque potrebbe far pensare ad un tempio dedicato al suo culto, come dimostrerebbero anche vicini reperti archeologici, a finire alla destinazione del complesso — sino ai primi dell'800 — a grancia del monastero di S. Martino di Napoli. (4-06980)

RISPOSTA. — Il borgo di Casacella è un interessante complesso di costruzioni, attualmente abbandonate, ubicato in zona a carattere agricolo e lontano dal centro di Giugliano (Napoli).

Nel piano regolatore del comune di Giugliano, la località (comprendente l'ex ospizio dei padri Certosini) è stata dapprima classificata quale zona agricola, successivamente, a seguito di ricorso (n. 195 proposto dall'Associazione nuova cultura) l'intera area è stata trasformata in area di salvaguardia ambientale H 5, al fine di integrarla nella direttrice di espansione urbana come grande parco ed area attezzata.

È stato demandato, con delibera del commissario del 6 luglio 1984, n. 120, all'amministrazione comunale il compito di definire i confini del parco e prevedere una specifica normativa per il recupero del vecchio complesso.

Per quanto riguarda l'esercizio di tutela, la competente sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli è intenzionata ad elaborare un programma-vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 del complesso di Casacella e già è stata avanzata al comune la richiesta dei dati relativi alle proprietà.

Si assicura, infine, che verranno seguiti e valutati con attenzione tutti gli interventi che si andranno ad attivare, finalizzati al recupero del borgo di Casacella.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: BONO PARRINO.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'interno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. — Per conoscere — premesso quanto ha formato oggetto del-

l'interrogazione 20 dicembre 1983, n. 4-01986 con la quale, nel quadro dell'allora emergente (ed ora da lungo tempo consolidata necessità) di dar luogo ad « una biennale d'arte mediterranea e meridionale » anche allo scopo di valorizzare il notevole potenziale artistico, nel senso più lato del termine, esistente a Napoli e nel Mezzogiorno e largamente ignorato dalla metodologia clientelare di chi « occupa » le istituzioni nonché avuto riguardo al comunicato del ministro per i beni culturali ed ambientali apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1983 e con il quale si dava notizia che a seguito di decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1982 e 31 marzo 1983 era stato « istituito ed integrato un comitato nazionale per individuare, programmare ed attuare, previ appositi studi e ricerche, iniziative e manifestazioni culturali, nazionali ed internazionali, costituenti una rassegna mediterranea delle arti, delle scienze e delle lettere » comunicandone la pletrica composizione (61 nominativi), l'articolazione in due gruppi di lavoro (per le proposte di carattere scientifico-culturale per la elaborazione del programma e per la verifica di fattibilità delle proposte nonché per indirizzare l'attuazione del programma) avvalendosi della collaborazione del Formez a carico del bilancio di questo, assumendo l'on. Vincenzo Scotti la presidenza e con essa le funzioni di rappresentante esterno della « Rassegna Mediterranea » e di relatore alle sedute plenarie del comitato e fissando il predetto decreto altresì l'articolazione del comitato e la istituzione di sedi decentrate rispetto a quella di Roma, in Napoli (Castel dell'Ovo), Palermo (Palazzo d'Orleans), e Bari (Castello Svevo) dove appositi uffici di segreteria avrebbero utilizzato personale messo a disposizione dagli organi decentrati del Ministero per i beni culturali ed ambientali, delle regioni, degli enti locali e del Formez mentre attività ordinarie e programmate sarebbero state finanziate con contributi del Ministero per i beni culturali ed ambientali, del dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,

delle regioni, dei comuni, e degli altri enti facenti parte del comitato nazionale e comunque interessati, precisandosi anche in detta risposta che, al momento, non era prevista retribuzione alcuna per la partecipazione ai lavori del comitato che comunque entro il 31 marzo 1985 avrebbe concluso i suoi lavori —:

poiché nulla è ulteriormente trapeolato in ordine alle attività svolte dal comitato in parola pur essendo decorsi quasi cinque anni dalla risposta al detto atto ispettivo e quasi quattro anni dal termine previsto per la conclusione dei lavori, a quali conclusioni precise esso comitato sia giunto;

se sia stata decisa poi la remunerazione della partecipazione ai lavori del comitato, in quale misura in caso affermativo, e singolarmente per quale entità sia stata erogata ai membri del comitato;

quante persone, da quali enti, e presso quali uffici del comitato nazionale siano state distaccate;

quali oneri abbiano sopportato i Ministeri, le regioni, gli enti locali cui avrebbe fatto carico l'iniziativa;

quale sia comunque il bilancio della stessa ed i costi ed il bilancio sia dell'organizzazione centrale che di quelle periferiche;

il Formez quali attività in concreto abbia svolto e quanto abbia, e per quale voci, speso;

per quali ragioni, dopo tanti anni, ancora non sia stato realizzato uno solo dei cinque programmi indicati nella risposta al detto atto ispettivo né alcun altro di quelli che pur avrebbero dovuto essere elaborati per raggiungere gli scopi istitutivi del comitato e della rassegna;

quando il comitato nazionale abbia concluso i suoi lavori e se si disponga di una relazione completa delle conclusioni alle quali è giunto;

se il secondo gruppo di lavoro che avrebbe dovuto « indirizzare l'attuazione

dei programmi » sia ancora in vita e perché non ne dia segno. (4-11051)

**RISPOSTA.** — *L'iniziativa di dar luogo al comitato nazionale per la rassegna mediterranea delle arti, delle scienze e delle lettere, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1982, poi integrato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, nacque, a seguito di richieste pervenute da varie regioni e comuni del Mezzogiorno d'Italia, per la realizzazione di una forma di coordinamento delle iniziative culturali promosse da questo Ministero e dagli enti locali, anche al fine di un miglior utilizzo delle risorse finanziarie ed economiche impegnate nello sforzo di rilancio di una politica di sviluppo culturale del meridione, e ciò anche per le sollecitazioni al riguardo manifestate in occasione di incontri internazionali, come, tra l'altro, nei seminari dei ministri europei della cultura ad Idra, Venezia e Napoli.*

*Dal momento in cui il comitato nazionale si insediò, esso si costituì (come del resto gli altri comitati nazionali) come ente di fatto, autonomo rispetto al Ministero, legalmente rappresentato dal presidente, in conformità al predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983: al comitato nazionale spettava quindi il compito di realizzare, in piena autonomia, le finalità culturali in programma.*

*Si fa presente, infine, che questo Ministero non ha erogato alcun fondo al predetto comitato nazionale, che percepì, a quanto risulta agli atti, contributi solo dalle regioni.*

*Questa Amministrazione non poteva, quindi, surrogare funzioni che erano proprie di detto comitato, pur assicurandogli ogni possibile supporto, né possono attribuirsi a questo Ministero le eventuali carenze nella realizzazione dei programmi del comitato stesso, ente dotato, come sopra rilevato, di proprie specifiche ed esclusive competenze ed autonomia scientifiche, organizzative e finanziarie.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: **BONO PARRINO.**

**PARLATO.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

il ministro per la ricerca scientifica ha in carico decine di interrogazioni presentate dall'interrogante ed afferenti a specifici aspetti della gestione del C.N.R;

molti di tali atti evidenziano illiquidità di ordine penale e contabile —:

1) quali interrogazioni dello scrivente sono state inviate (e in che data) dal Ministro per la ricerca scientifica alla Procura generale presso la Corte dei conti;

2) l'iter dei procedimenti iniziati a seguito dei suddetti atti del sindacato ispettivo parlamentare;

3) quali interrogazioni siano state inviate (e in che data) alla magistratura penale sia direttamente, sia per tramite degli organi di polizia giudiziaria; il numero che contraddistingue i procedimenti penali, l'Ufficio giudiziario che li ha in carico e, nel rispetto del segreto istruttorio, l'iter di detti procedimenti. Sembra all'interrogante che vi sia in atto tra il Ministro della ricerca scientifica ed il Presidente del C.N.R., Rossi Bernardi una intesa affinché il primo « tuteli » indebitamente il secondo non fornendo al Parlamento le dovute informazioni. È stato riscontrato dall'interrogante un indebito occultamento di responsabilità degli amministratori del C.N.R. (presidente, direttore generale e direttore centrale del personale) in modo tale da soccorrere gli stessi di fronte alle indagini iniziate dalla Magistratura penale e da quella contabile. Nella fattispecie sembra all'interrogante che il Ministro per la ricerca scientifica, sia pure in via di mera ipotesi, possa anche essere considerato responsabile di interesse privato in atti d'ufficio, poiché in dispregio del giuramento di fedeltà di fronte al Presidente della Repubblica l'anzidetto ministro, di fatto tutela l'operato degli amministratori del C.N.R. così da non avere problemi « di ritorno » da parte di quei settori con cui il Rossi Bernardi è strettamente collegato. (4-11872)

**RISPOSTA.** — Come già illustrato nella risposta alla precedente interrogazione n. 4-09601, risposta pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 28 marzo 1989, si fa presente quanto segue: pendono presso i competenti organi giudiziari le seguenti questioni, tutte oggetto di interrogazioni presentate dal deputato Parlato:

posizione del direttore generale del CNR (interrogazioni del 17 marzo 1988 n. 4-05274, che ha avuto risposta, pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 13 febbraio 1989, del 6 giugno 1988 n. 4-06869, che ha avuto risposta, pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 2 dicembre 1988);

incarico dell'architetto M. Capobianco per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Napoli - Via Castellino (interrogazione del 24 marzo 1988 n. 4-05492, che ha avuto risposta, pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 28 marzo 1989);

operazioni immobiliari effettuate dal CNR nel Mezzogiorno (interrogazione parlamentare del 27 luglio 1988 n. 4-07996).

Si è inoltre a conoscenza che presso la procura della Repubblica di Roma pende il procedimento penale n. 730/880 contro il direttore generale del CNR Bruno Colle, la dipendente CNR Vanna Paola Galli e altra persona estranea all'ente per i reati di cui agli articoli 110, 324 codice penale e contro il dottor Colle, la signora Galli e il direttore dell'area di ricerca di Milano Andrea Di Pasquale, per i reati di cui agli articoli 110, 48, 479, 61 n. 2 codice penale e 110, 81 capoverso, 324 codice penale.

Come già detto, infine, nella precedente analoga interrogazione n. 4-09601, quando saranno accertati, sia in sede giurisdizionale sia amministrativa, fatti lesivi di interessi protetti si determineranno nei confronti dei responsabili le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: RUBERTI.

**PAZZAGLIA.** — Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione. — Per sapere se non ritengano opportuno l'accoglimento della istanza del signor Ivo Virgili, nato a Roma il 13 novembre 1961 e in servizio militare di leva (matricola n. 2598) presso il Comando della II Regione Aerea in forza alla Caserma di via Baiamonti in Roma, intesa ad ottenere la possibilità di svolgere il proprio mandato di consigliere d'amministrazione dell'università di Perugia, con la partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo del quale è membro eletto, usufruendo delle agevolazioni concesse per cariche analoghe dalla amministrazione militare (come da decreto ministeriale del 4.2.1988 e 3° comma dell'articolo 51 della Costituzione). (4-09451)

**RISPOSTA.** — La legge 27 dicembre 1985, n. 816, non prevede permessi per la carica di consigliere di amministrazione di università. Si informa, per altro, che all'aviere Ivo Virgili sono stati concessi diversi permessi e licenze brevi, che gli hanno consentito di partecipare a quasi tutte le riunioni del consiglio di amministrazione dell'università di Perugia.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**PAZZAGLIA, BAGHINO, PARIGI, PELLEGATTA e MITOLO.** — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

se sia a conoscenza e, in caso affermativo, se condivida la motivazione con cui, a firma del suo Capo gabinetto, è stato negato il permesso all'Associazione Nazionale Combattenti di Spagna di deporre, il 1° aprile prossimo venturo una corona sul sacello del Milite ignoto all'Altare della Patria, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della fine della guerra di Spagna, a ricordo ed in omaggio dei quattromila soldati italiani, tutti delle Forze armate dello Stato, caduti in quel conflitto;

se ritenga congrua la motivazione del negato permesso, sul quale il gabinetto ha ritenuto di sentire il preventivo

« parere di altre amministrazioni competenti », ed ha incentrato il rifiuto sul fatto che « data 1° aprile non *est* in alcun modo ricordata da Governo spagnolo »;

se sia a conoscenza che a Saragozza (Spagna), esiste un sacrario dove sono raccolti i caduti italiani di quella guerra, indipendentemente dalla parte con cui hanno combattuto, e dove ogni anno, il 2 novembre, l'Associazione Nazionale Combattenti di Spagna, li ricorda alla presenza delle autorità spagnole e dei rappresentanti diplomatici e militari italiani;

quindi, se non ritenga doveroso rivedere il parere espresso dal suo gabinetto, in quanto non riteniamo che rendere omaggio, qui a Roma, alla memoria ed al sacrificio del soldato italiano — nella forma più austera, come richiesto — possa giustificare il diniego con la mancanza d'una correlata commemorazione da parte spagnola, come se davanti all'Altare della Patria non si potessero autonomamente ricordare quei caduti delle Forze armate italiane. (4-11758)

**RISPOSTA.** — *La decisione di non concedere all'Associazione nazionale combattenti di Spagna l'autorizzazione a deporre una corona sul sacello del milite ignoto, il 1° aprile, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della conclusione della guerra civile spagnola, è in funzione del fatto che la suddetta data non è in alcun modo ricordata dal governo spagnolo né risulta che per tale giorno venga organizzata alcuna celebrazione commemorativa.*

*La commemorazione che viene tenuta a Saragozza il 2 novembre di ogni anno non celebra l'esito di una guerra, ma si inquadra nel più ampio contesto del ricordo di tutti i militari defunti.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**PISICCHIO.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se non ritenga di dover considerare una ipotesi di ubicazione diversa dal ma-

nufatto dell'ex Teatro Margherita di Bari per la sede della biblioteca nazionale, destinazione che sembra invece predisposta dagli organi tecnici del Ministero avendo forse riguardo più alla topografia cittadina che alla effettiva idoneità dello stabile ad accogliere l'ingente patrimonio librario; occorre infatti considerare che le peculiari caratteristiche strutturali dell'ex Teatro (un manufatto che si erge su palafitte nel mare, in istato di abbandono da più di un decennio), la limitatezza degli spazi e soprattutto, la assolutamente infungibile vocazione architettonica originaria, non consentono di immaginare utilizzo diverso da quello teatrale-espositivo, dell'immobile, senza stravolgerne in modo innaturale e inutile (data la reale limitatezza degli spazi) la unica possibile destinazione. D'altro canto la biblioteca nazionale Sagarriga Visconti necessita — per accogliere le migliaia di volumi attualmente costituenti il suo patrimonio e, soprattutto, per consentirne una fruizione moderna da parte dell'utenza — di ben diversi spazi, valutabili in ettari di terreno, così come richiesti dal Ministero al comune di Bari anni addietro, allorché per la Biblioteca era stata individuata l'area ove attualmente è ubicato addirittura un parco. Non si comprende, pertanto, per quale ragione oggi risulterebbe idoneo ad accogliere la Biblioteca Nazionale uno spazio, quello dell'ex Margherita, infinitamente minore di quello individuato ieri come necessario. L'interrogante, infine, chiede di sapere se il Ministro non ritenga utile valutare proposte alternative che la municipalità barese intenderà certamente avanzare per offrire una sede idonea all'importante istituzione culturale bibliotecaria e restituire alla città nella sua originaria funzionalità il Teatro Margherita, che rappresenta una parte importante della memoria storica dei cittadini baresi, integrato nello scenario urbano così come il mare stesso e la basilica di San Nicola. (4-12269)

**RISPOSTA.** — *Al fine di avviare a soluzione definitiva i gravi ed annosi problemi di funzionamento della biblioteca nazionale*



di Bari, questo Ministero ha ritenuto necessario collocare l'importante istituto in un edificio che, per ampiezza di locali e centralità di ubicazione, ne assicurasse un funzionamento ottimale.

Esperate senza esito positivo tutte le vie per la individuazione di siffatto edificio, è sembrato opportuno considerare, con particolare attenzione, la possibilità di sistemare la biblioteca nel manufatto dell'ex cinema teatro Margherita, appartenente al demanio del Ministero della marina mercantile e vincolato ai sensi della legge 1089 del 1939.

Successivamente, avendo il comune di Bari proposto di poter riutilizzare il detto manufatto quale teatro, ponendo a disposizione un'area di sua proprietà sita in largo 2 Giugno al fine di consentire la costruzione di una nuova sede della biblioteca, questo Ministero ha valutato positivamente tale proposta.

Tuttavia, da un sopralluogo effettuato da parte di tecnici di questo Ministero e anche a seguito di incontri con i rappresentanti dell'amministrazione locale, tale soluzione si è dimostrata irrealizzabile, in quanto, a parte l'esiguità della porzione di terreno messa a disposizione dal comune, esistevano oggettive difficoltà non facilmente risolvibili, soprattutto in tempi brevi.

Dette difficoltà consiste, innanzitutto, nel fatto che il terreno in oggetto era destinato dal piano regolatore a verde pubblico, e secondariamente che sull'area stessa insistevano porzioni di proprietà non comunali né demaniali, ma private, congiuntamente a corpi di fabbrica anche essi di proprietà privata. Tuttavia, pur in presenza di dette oggettive difficoltà che non consentivano l'esatta determinazione della superficie di terreno disponibile per la costruzione della biblioteca, i tecnici ministeriali hanno proceduto ad una valutazione di massima dell'occorrenza di circa 15 metri quadrati di cui seimila metri quadrati destinati all'edificio vero e proprio e gli altri a verde pubblico come corredo dell'edificio e nel rispetto almeno in parte della destinazione originaria del sito.

Si fa presente, che l'eventuale immobile da destinare a biblioteca poteva svilupparsi

su un unico piano per non incidere troppo con la sua mole sull'aspetto ambientale del luogo e sulla sua originaria destinazione. Tutto ciò scaturiva dalla considerazione che si era in completa assenza di normative urbanistiche ed edilizie che indicassero la possibilità o meno di edificare su più piani.

Scartata per le ragioni sopra indicate la possibilità di un impiego reale, ed in tempi brevi, di largo 2 Giugno, è stato richiesto da parte del Ministero al comune di Bari di proporre soluzioni alternative su terreni di proprietà comunale, quindi disponibili subito, e con normativa urbanistica ed edilizia già definita, per poter procedere rapidamente ad una esatta progettazione.

Il comune di Bari ha risposto di non disporre di terreni di sua proprietà che potessero soddisfare i requisiti richiesti. Il comune stesso ha proposto altre soluzioni alternative consistenti o in terreni destinati dal piano regolatore ad altri usi, con i quali la erigenda biblioteca avrebbe dovuto condividere sia gli spazi comuni sia gli impieghi previsti, ovvero in terreni di proprietà privata su cui per altro esistevano già altre costruzioni. Il tutto comunque in posizioni fortemente decentrate con i collegamenti e l'urbanizzazione ancora a livello progettuale.

Anche queste proposte si sono rilevate non consone, sia per i problemi connessi alle pratiche di esproprio che sarebbero rimaste a carico del Ministero dei beni culturali e ambientali, sia per la oggettiva difficoltà di poter fruire di un edificio di impiego corrente in posizione così decentrata.

Si è, quindi, ritornati sulla originaria ipotesi di adibire a biblioteca nazionale l'ex teatro Margherita, innanzitutto per l'immediata disponibilità dell'immobile, per l'adeguatezza delle superfici utili, circa 6.500 metri quadrati, per la sua posizione centrale che ne consente un uso più comodo da parte degli utenti, per l'estrema flessibilità degli ambienti che per la loro varietà possono essere impiegati nella forma originaria senza stravolgere architettonicamente la partitura parziale e volumetrica degli stessi, e non ultimo, per l'immagine prestigiosa che presenterà l'edificio nel conte-

sto urbanistico e culturale della città, una volta correttamente restaurato, come sede della biblioteca nazionale di Bari.

Infine per quanto riguarda la conservazione del materiale librario nel suo microclima, nonché eventuali esigenze particolari di carattere strutturale, è evidente che per le tecnologie avanzate ormai di uso corrente, l'intera problematica non presenti difficoltà tali che non possano essere risolte mediante una accurata ed attenta progettazione.

Si fa presente che per il recupero del predetto compedio questo Ministero ha già avviato la procedura per l'ottenimento di un finanziamento FIO (Fondo investimenti e occupazione).

Infine, si rammenta che in data 8 marzo 1989 è avvenuta la stipula del verbale di consegna dell'ex cinema teatro Margherita tra il direttore della biblioteca e il comandante della capitaneria di porto.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: **BONO PARRINO.**

**PROCACCI.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premezzo che

su un colle in prossimità di Artena (FR) sorgono i resti, magnificamente conservati, di un'antica città preromanica;

si ritiene che la città, denominata Civita, possa essere in realtà la mitica Ecetra, una delle città più importanti dei Volsci;

Civita rappresenta un caso di particolare interesse per i numerosi studiosi che accorrono da svariati paesi per farne oggetto di studio;

il piano regolatore del 1972 e la Soprintendenza alle Belle arti nel 1979 hanno posto su di essa il vincolo archeologico;

sul colle, sede della città preromanica, si ara e si coltiva, sono state elevate costruzioni abusive e sono stati asfaltati o cementati alcuni sentieri;

da circa vent'anni è in funzione una cava di calcare, che arreca grave danno

al patrimonio archeologico, in considerazione del fatto che le continue esplosioni rendono precaria la stabilità delle mura della Cinta, che sono ormai a pochi metri dal fronte della cava;

è possibile che la cava abbia già distrutto parte dei resti archeologici, posti fuori dalla cinta muraria; tra questi la grotta del Catauso, cavità di origine carsica considerata luogo di culto, e un'antica villa dell'età repubblicana;

sono state fatte numerose denunce, di cui una da parte della Soprintendenza, ai danni della cava, ma senza alcun risultato —:

quali provvedimenti intenda adottare il ministro interrogato, per salvaguardare i resti della Cinta;

in particolare se ritenga opportuno che la cava continui ad operare, mettendo a repentaglio l'incolumità delle costruzioni millenarie;

se non ritenga opportuno studiare un piano per la rivalutazione della zona archeologica, esaminando eventualmente la possibilità di affidare ad un gruppo di ricercatori la gestione dell'iniziativa.

(4-09330)

**RISPOSTA.** — *In località Pian della Civita (Roma) sorgono i resti dell'antica città di Artena, vissuta tra sesto e il terzo secolo avanti Cristo e oggetto di campagne di scavo negli anni '60 da parte di L. Quilici (si veda L. Quilici, la Civita di Artena, in Quaderni del Latium Vetus, IV, 1982), attualmente ad opera del professore R. Lambrechts dell'università di Lovanio (Belgio).*

*Dell'antico centro sono visibili la poderosa cinta muraria in opera poligonale, le costruzioni dell'acropoli, alcune cisterne, un'area culturale, nonché una serie di terrazzamenti e alcuni assi viari.*

*In data 10 luglio 1979 questo Ministero procedeva all'apposizione del vincolo archeologico, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Velletri il 17 dicembre 1979.*

*Successivamente la Cava Precicchia società per azioni, la cui attività si svolge sul*

versante occidentale del colle su cui sorge l'antica Artena, realizzava uno sbancamento finalizzato all'apertura di una strada a soli 66 metri dalle mura urbane in prima area sottoposta a vincolo ai sensi dell'articolo 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e, nell'esercitare la propria attività estrattiva, oltrepassava il vincolo di rispetto in due punti: per un'estensione di metri 56 e una profondità di metri 8,50 da un lato e un'estensione di metri 170 e una profondità di metri 20 dall'altra, giungendo quasi all'imbocco della grotta del Catauso. Per tale motivo la sovrintendenza, archeologica per il Lazio intimava il fermo dei lavori con fonogramma del 4 giugno 1983 protocollo n. 4570 e il comune di Artena, con ordinanza del 6 giugno 1983, n. 48 prescriveva la cessazione dei lavori di estrazione. Seguiva, in data 5 luglio 1983 formale denuncia nei confronti della cava. L'ammontare del danno arrecato era stimato dalla predetta sovrintendenza a lire 140 milioni.

A seguito del proscioglimento dei gestori della cava per insufficienza di prove, la competente sovrintendenza di questo Ministero intraprendeva tutta una serie di iniziative per evitare ulteriori danni.

Su richiesta dell'Avvocatura dello Stato, un tecnico della sovrintendenza, insieme al geometra del comune e al comandante dei vigili urbani di Artena, effettuava un rilevamento, dal quale risultava che il fronte di lavorazione della cava non era ulteriormente sconfinato. Si procedeva altresì al picchettamento del limite di coltivazione. Dette risultanze tecniche venivano comunicate all'Avvocatura generale dello Stato, al pretore di Velletri, ed al sindaco di Artena.

In data 28 maggio 1987 la cava Precicchia richiedeva alla sovrintendenza l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva sullo stesso versante ma in un'area non interessata dal vincolo archeologico. Data la delicatezza della situazione la sovrintendenza prendeva contatti, per vie brevi, con il servizio geologico, richiedendo una consulenza.

Per quanto riguarda altri abusi compiuti sul Piano della Civita, questo Ministero ha sporto formale denuncia contro la cooperativa Serangeli per aver innalzato una costruzione abusiva in area sottoposta

a vincolo indiretto. A tutt'oggi tuttavia non si sono avute notizie circa l'esito del procedimento penale.

Per quanto concerne infine la coltivazione dell'area vincolata con mezzo meccanico, la predetta sovrintendenza ha più volte fatto presente al comune di Artena l'inopportunità di tale attività. Ha inoltre concordato con il comune di Artena la realizzazione della ricopertura delle cisterne rinvenute durante gli scavi condotti dal professore Lambrechts.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: BONO PARRINO.

RONCHI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che

in merito alla circolare del Ministero della difesa (protocollo n. 850008/88 che riguarda l'interpretazione di alcuni punti del prontuario del 1° agosto 1987 è da osservare quanto segue: la circolare in questione insieme a quella LEV/850030/88 del 14 aprile 1988 precisano che l'obiettore il quale non assuma servizio per cause imputabili all'ente (ricusazione, ente inesistente, ecc.) viene posto in congedo illimitato in attesa di nuova destinazione, ed il tempo trascorso in tale stato non può essere computato ai fini dell'assolvimento del servizio. Questa impostazione tende a scaricare sull'obiettore responsabilità di malgestione unicamente addebitabili al Ministero della difesa. Infatti la ricusazione da parte degli enti avviene quando questi si vedano assegnare obiettori non richiesti in spregio degli accordi presi con altri obiettori, in aperta violazione della normale prassi di assegnazione stabilita dalla convenzione enti-Ministero con il risultato di ostacolare le normali attività di servizio civile qualificate che richiedono persone adeguatamente preparate, specificamente motivate e preventivamente conosciute. Che tale prassi sia purtroppo consolidata nel Ministero della difesa è dimostrato da decine di denunce pubbliche e interrogazioni presentate a più riprese dal gruppo parlamentare di democrazia proletaria. Si veda per tutte l'interrogazione 4-07207

(ancora in attesa di risposta) in cui si elencano numerosi casi di obiettori della provincia di Novara mandati dal Ministero volutamente in enti e città diversi da quelli richiesti, nonostante gli enti prescelti dagli obiettori avessero disponibilità di posti e segnalato il parere favorevole ad accoglierli. Non si capisce pertanto come mai l'obiettore debba scontare le conseguenze di quanto può accadere essenzialmente a seguito di scorrettezze e inadempienze del Ministero —:

se il Ministro non intenda provvedere al ritiro immediato di queste disposizioni, disponendo invece, come sarebbe giusto e naturale, che in caso di ricasazione, il periodo di servizio venga considerato iniziato a partire dal giorno in cui l'obiettore si presenta all'ente di prima assegnazione. (4-08304)

*RISPOSTA. — Si conferma la validità delle disposizioni inerenti alla ricasazione dell'obiettore assegnato. La diversa regolamentazione proposta dall'interrogante creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'obiettore che assume regolare servizio e colui, che sia pure per volontà dell'ente convenzionato, non inizia neanche il previsto periodo di servizio.*

*D'altronde il termine di 60 giorni entro cui l'Amministrazione decide sulla riassegnazione impedisce che il giovane possa subire un danno grave. I pochi casi di riassegnazione verificati sono stati tutti risolti in termini brevi.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

RONCHI. — *Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che*

Nicola Vanelli, nato a Carrara il 27 marzo 1966 ed ivi residente in Piazza Alberica, iscritto alle liste di leva nel comune di Carrara, distretto militare di Pisa, iscritto al 1° anno della facoltà di lingue presso l'università degli studi di Pisa, ha presentato istanza di rinvio per motivi di studio in data 14 dicembre 1987:

nel gennaio 1988 gli è stato comunicato che non è stato ammesso al beneficio del rinvio, non avendone diritto e contestualmente gli è stato preannunciato l'arrivo della cartolina precetto;

in data 8 aprile 1988 l'interessato inviava al Ministro della difesa, ufficio Levadife, l'istanza di obiezione di coscienza, motivando il ritardo rispetto ai termini fissati dalla legge 772/1972 con la non conoscenza del fatto di non aver diritto al rinvio e il ritardo con il quale l'autorità militare aveva comunicato la propria decisione negativa oltre il 31 dicembre dell'anno di chiamata alle armi;

in data 19 maggio 1988 la direzione generale Levadife comunicava che il ministro aveva respinto l'istanza di obiezione con proprio decreto datato 16 maggio 1988;

l'interessato ha ricevuto la cartolina precetto che lo invita a presentarsi presso l'89° btg. f. Salerno, in località Salerno, in data 19 agosto 1988;

Nicola Vanelli, essendo contrario per profondo convincimento ad ogni uso delle armi ed essendo quindi un obiettore di coscienza nei confronti del servizio militare, non si è presentato all'89° btg. Salerno e intenderebbe svolgere il servizio civile —:

quali iniziative intenda prendere per impedire che un errore burocratico si traduca in una carcerazione che potrebbe avere conseguenze ingiustamente negative sulla vita di questo giovane e per consentirgli invece di prestare un servizio civile socialmente utile. (4-08310)

*RISPOSTA. — Le domande di obiezione di coscienza devono essere presentate entro 60 giorni dall'arruolamento. Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nel termine sopraindicato, possono produrla entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.*

*Il giovane Nicola Vanelli non ha presentato l'istanza di obiezione di coscienza né*

entro i 60 giorni dall'arruolamento, nè entro il 31 dicembre del 1987, anno precedente alla sua chiamata alle armi, così come disposto dall'articolo 2 della legge n. 772 del 1972.

La comunicazione tardiva di non ammissione al beneficio del ritardo non giustifica la mancata conoscenza da parte dell'interessato delle norme in materia di obiezione di coscienza, a cui è data ampia rilevanza attraverso la pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

RONCHI, RUSSO FRANCO e CAPANNA. — Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che

in Argentina è in progetto la costruzione di un nuovo missile a medio raggio denominato « Condor 2 » per il quale si avvale, secondo il *Washington Post* del 19 settembre 1988, della collaborazione tecnica egiziana e di quella finanziaria dell'Iraq;

nel suo recente viaggio in Argentina il Ministro della difesa onorevole Valerio Zanone si è incontrato con le autorità di Governo di quel Paese e in particolare con il Ministro della difesa Horacio Jaunarena —

se il Ministro ha provveduto ad esprimere al governo della repubblica di Argentina il proprio dissenso sul progetto di costruzione del nuovo missile a medio raggio « Condor 2 » e se passi, del genere sono stati intrapresi presso i governi di Egitto e Iraq;

se e in che in forma esiste o si è data o deciso di dare collaborazione italiana per tale progetto e come essa possa conciliarsi con l'impegno assunto nell'aprile 1987 dai rappresentanti dei maggiori Paesi occidentali di bloccare la proliferazione di vettori in grado di portare armi atomiche. (4-09374)

RISPOSTA. — Nel corso della sua visita in Argentina, il ministro della difesa ha espresso al collega argentino Jaunarena la

preoccupazione del Governo italiano sul progetto missilistico Condor 2, qualora rispondessero a verità le informazioni diffuse nel settembre 1988 dal *Washington Post* per il fatto che la proliferazione di tecnologie o materiali missilistici potrebbe condurre a sviluppi internazionali destabilizzanti, nella misura in cui incoraggi eventuali intenti aggressivi o intimidatori.

Il ministro Jaunarena, nel convenire con tali considerazioni, ha fornito le più ampie assicurazioni sul senso di massima responsabilità cui si attiene il governo argentino nello sviluppo del predetto progetto. Egli ne ha d'altronde sottolineato l'esclusiva destinazione a ricerche e comunicazioni spaziali e la totale estraneità ad ogni programma militare, funzioni che sono state poi confermate anche per le vie diplomatiche.

Circa la posizione italiana, e con riferimento alle intese concluse nell'aprile 1987 tra i sette paesi più industrializzati, ed aperte ad auspicabili più ampie adesioni, si sottolinea che:

le autorità nazionali non hanno autorizzato alcuna partecipazione di imprese italiane al cosiddetto progetto Condor. Ipotesi avanzate alcuni mesi or sono da fonte alleata sulla possibilità che tale partecipazione venisse attuata in linea di fatto da singole società italiane, non solo non hanno potuto essere dimostrate, ma sono state successivamente riconosciute infondate dalle stesse fonti che ne erano all'origine;

il Governo italiano partecipa pienamente ed attivamente alle intese contro la proliferazione missilistica a capacità nucleare, come ha partecipato fin qui dall'origine, da vari anni a questa parte, alla elaborazione di tali intese. La più recente riunione a sette per discutere del funzionamento delle intese e della loro auspicata estensione ad altri paesi ha avuto luogo proprio a Roma l'8 e 9 settembre 1988. In tale occasione sono stati esaminati vari problemi, tra i quali quello che forma oggetto dell'interrogazione;

a prescindere dall'ipotesi — a tutt'oggi non univocamente dimostrata — della col-

*laborazione di altri due paesi con l'Argentina per la realizzazione del cosiddetto progetto Condor 2, il Governo italiano esercita la più attenta vigilanza per il rispetto delle intese sulla non proliferazione missilistica. Anche di recente è stata negata l'autorizzazione ad una opzione tecnica per un'exportazione verso uno dei paesi in questione, tenendo conto delle pertinenti raccomandazioni.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor Francesco Morrone, nato a Cosenza il 17 gennaio 1961 e residente a Castrolibero (Cosenza), ha presentato domanda per essere riconosciuto obiettore in data 17 dicembre 1987;

la sua istanza è stata accolta in data 30 agosto 1988, ed immediatamente l'ente convenzionato Unione inquilini di Cosenza ha richiesto ai competenti uffici del Ministero della difesa il distacco dell'obiettore Francesco Morrone, ai sensi dei regolamenti per la gestione degli obiettori attualmente in vigore;

già nella sua domanda per essere riconosciuto obiettore, il signor Francesco Morrone aveva indicato un'area vocazionale perfettamente congruente con le attività e gli scopi dell'ente unione inquilini di Cosenza, oltre ad esplicitare chiaramente di voler svolgere il proprio servizio civile nell'ente predetto;

nonostante ciò Francesco Morrone è stato precettato, a partire dal 2 febbraio 1989, nel comune di Pescia, in provincia di Pistoia —:

per quali ragioni non sia stata rispettata né l'area vocazionale indicata dall'obiettore in oggetto, né l'ente da lui desiderato;

per quali ragioni non siano state prese in considerazione le due richieste, in data 9 settembre 1988 e 28 novembre 1988, mandate dall'Unione inquilini di

Cosenza per il distacco presso la propria sede del signor Francesco Morrone;

se non ritenga di dover immediatamente trasferire il signor Francesco Morrone dal comune di Pescia all'ente Unione inquilini, visti gli attuali regolamenti di gestione degli obiettori di coscienza.

(4-11031)

RISPOSTA. — *La richiesta del giovane obiettore Francesco Morrone di essere assegnato all'unione inquilini di Cosenza, è stata esaminata all'atto della precettazione, ma, al momento, erano in corso accertamenti per verificare l'idoneità dell'ente suddetto a gestire il servizio sostitutivo civile.*

*Il giovane è stato comunque precettato per il comune di Pescia (Pistoia).*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

in data 12 gennaio 1989 verso le ore 16 nel bosco di monte Panese, nel territorio del comune di Vetralla (Viterbo), due guardie ecologiche volontarie della provincia e l'assessore comunale all'ambiente hanno sorpreso dei militari (il XIII Gruppo artiglieria campale « Magliana » di Civitavecchia) che avevano svolto delle esercitazioni, sembra senza averne dato alcuna comunicazione al comune (secondo quanto ha successivamente riferito l'assessore comunale al patrimonio);

nel corso di tale esercitazione sono stati arrecati dei gravi danni al bosco: sono state divelte numerose piante (presumibilmente per esercitazioni di mimetizzazione); è stato danneggiato il tappeto di humus del bosco; è stata lasciata immondizia in gran quantità sparsa un pò ovunque; un corso d'acqua è stato usato per scaricarvi detersivi e varie sporcizie;

di tutti questi danneggiamenti si sono constatate le tracce e raccolte prove subito dopo la frettolosa partenza dei militari dopo esser stati scoperti da guardie ecologiche e assessore;

nei boschi vetralllesi peraltro la presenza di militari (e talora non solo dell'esercito italiano — stando a testimonianze raccolte —) è frequente, e costituisce grave danno all'ambiente, all'economia, alla serenità e sicurezza della popolazione;

peraltro la zona è fortemente gravata di servitù militari; la strada che collega Vetralla a Monteromano è spesso percorsa da colonne di carri armati che in passato hanno provocato pericoli di grave danneggiamento alle case fiancheggiando la via; nel limitrofo poligono di Monteromano si svolgono peraltro esercitazioni che hanno provocato in più occasioni gravi incidenti —

se quanto sopra riportato è già a conoscenza del ministro;

come si giustifichi tale episodio;

quali provvedimenti il ministro intenda prendere al riguardo;

se non si ritenga necessario procedere verso una sensibile riduzione delle servitù militari di cui l'Alto Lazio è particolarmente gravato;

se non si ritenga necessario risarcire il territorio altolaziale delle violenze perpetrate sull'ambiente dall'apparato militare;

se questi fatti non stimolino il Governo a intraprendere una politica di progressivo disarmo che si inserisca dinamicamente nel processo di pace di cui sono tracce nel contesto internazionale.

(4-11287)

**RISPOSTA.** — *Nei giorni 12 e 13 gennaio 1989 il tredicesimo gruppo artiglieria campale Magliana, di stanza a Civitavecchia, ha svolto, nella zona denominata Monte Panese nel comune di Vetralla (Viterbo), una esercitazione in bianco;*

*l'occupazione della zona era stata concordata con l'assessore al patrimonio del comune di Vetralla;*

*all'atto dell'occupazione l'unità, in contraddittorio con un dipendente del comune di Vetralla, ha provveduto alla con-*

*statazione dello stato dell'area redigendo un verbale di occupazione e ricognizione preventivo;*

*al termine dell'esercitazione è stato compilato, sempre in contraddittorio con il citato dipendente, il verbale di restituzione dell'area dal quale risulta che gli unici danni constatati sono quelli relativi al manto erboso della zona, dovuti al transito degli automezzi e per i quali apposita commissione procederà alla liquidazione;*

*i rifiuti ai quali fanno riferimento gli interroganti erano già presenti in loco all'atto dell'occupazione e non risultano di provenienza militare. La presenza di tali rifiuti era già stata segnalata al comune di Vetralla dalla commissione accertamento e liquidazione danni nel mese di dicembre 1988.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**RONCHI e CAPECCHI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

*l'Associazione Unione Inquilini ha stipulato con il Ministero della difesa una convenzione, in data 2 febbraio 1988 (prot. LEV/800002/909/SAM/2), per accogliere, ai sensi della legge 772/72, 45 obiettori in servizio civile presso 22 sedi locali;-*

*gli obiettori di coscienza vengono utilizzati nei campi di intervento dell'associazione medesima, a specifico indirizzo sociale, ed in particolare nell'assistenza alla ricerca ed alla gestione della casa per anziani e portatori di handicap;*

*nonostante tale convenzione, ormai da molti mesi l'Unione Inquilini non riceve il numero di obiettori da essa richiesti, ed anzi la stragrande maggioranza dei giovani obiettori richiesti nominalmente dall'associazione, nei tempi e modi previsti dai regolamenti e dalle circolari vigenti, vengono con regolarità inviati ad altri enti, non tenendo spesso in considerazione l'area vocazionale ed il desiderio di svolgere servizio civile presso l'Unione*

Inquilini espressi dagli obiettori medesimi —:

quali ragioni sono a fondamento della situazione indicata in premessa, e che cosa intenda fare il ministro per porvi al più presto rimedio;

se non ritenga opportuno provvedere per l'immediata riassegnazione presso l'Unione Inquilini di tutti gli obiettori in servizio richiesti nominalmente dall'associazione ed invece destinati ad altri enti.

(4-11522)

**RISPOSTA.** — *L'associazione unione inquilini ha stipulato con il Ministero della difesa in data 26 ottobre 1981 una convenzione per l'impiego di obiettori di coscienza. In data 2 febbraio 1988 fu semplicemente approvato un nuovo elenco di tutte le sedi periferiche abilitate a ricevere obiettori di coscienza.*

*Attualmente le precettazioni di obiettori presso l'associazione sono sospese in conseguenza di irregolarità riscontrate presso varie sedi nel corso di ispezioni (Bari, Torino e Trento). Allo stato, non si ravvisano elementi che giustifichino né la ripresa delle assegnazioni, né la riassegnazione degli obiettori richiesti dall'associazione.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**RONCHI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che l'Associazione socio-culturale cerretese, ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri il seguente messaggio: « L'Associazione Socio-Culturale Cerretese, riunita in un pubblico convegno sul Brigantaggio nel Mezzogiorno avvenuto a Cerreto Sannita il giorno 28 di gennaio 1989, sollecita con unanime consenso dei partecipanti un Vostro urgente intervento presso il Ministero della Difesa affinché disponga che i fondi archivistici conservati presso l'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito in Roma, relativi alla repressione del Brigantaggio negli anni 1860-1870, catalogati G 11 e G 3, siano messi a disposizione, senza alcuna

riserva, ai ricercatori interessati. Inoltre, si chiede che vengano adempiute rigorosamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del settembre 1963 che prevedono il trasferimento dei suddetti fondi all'Archivio centrale dello Stato » —:

quali sono state le disposizioni prese per l'apertura degli Archivi storici militari e del rispetto delle norme di legge.

(4-12098)

**RISPOSTA.** — *I fondi archivistici, conservati dall'ufficio storico dello stato maggiore dell'esercito relativi alla repressione del brigantaggio negli anni 1860-1870, sono da tempo a disposizione di studiosi e di ricercatori.*

*Si precisa, però, che i documenti suddetti sono attualmente oggetto di un'attenta opera di riordino e di studio, finalizzati ad una eventuale pubblicazione in virtù dell'interesse che l'argomento sta suscitando nel mondo accademico. Pertanto, la consultazione della documentazione in questione sarà, per qualche tempo, sospesa, salvo naturalmente, per le sole esigenze urgenti e motivate di storici di chiara fama.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**RUSSO SPENA e RONCHI.** — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che

la Mostra Navale Bellica si tiene a Genova dal 1982;

in seguito a vivaci proteste dei cittadini, culminate nella manifestazione pacifista dell'86 a Genova in cui furono bloccati gli ingressi della Mostra, il consiglio regionale ligure riunito in assemblea, nell'ottobre dell'87, assunse, in merito alla questione « Mostra Navale », la decisione di non autorizzare la nuova edizione in attesa di più precise direttive ministeriali ciò anche in seguito agli interventi dell'autorità giudiziaria sui controlli delle vendite di armi italiane all'estero;

il presidente della giunta regionale della Liguria il 29 luglio 1988 ribadiva



durante i lavori della I commissione regionale che si è ripresentata la possibilità di tenere a Genova la nuova edizione della Mostra Bellica, e, che i ministri della difesa e degli affari esteri sollecitano in tale senso decisioni deliberative da parte del consiglio, e ciò nonostante le diverse prese di posizioni e le manifestazioni di larghi strati di cittadini liguri —

se quanto sostenuto dal presidente della giunta regionale risponde a verità, cioè, se vi siano state « pressioni » da parte dei ministri dirette a sollecitare tali decisioni;-

e non si ritenga opportuno sospendere definitivamente tali mostre e quindi auspicare un piano di riconversione dell'industria bellica, tenuto conto che i cittadini si sono espressi contro questo genere di « mostre » che propagandano strumenti di morte. (4-08091)

*RISPOSTA. — Il ministro della difesa non ha esercitato certamente pressioni in favore dello svolgimento della mostra navale di Genova, ma ebbe solo a far presente al presidente della giunta regionale della Liguria che la manifestazione risponde ad esigenze di sviluppo dell'industria navale e quindi dell'economia nazionale.*

*La giunta in parola ha dato il proprio assenso alla manifestazione stessa, che avrà luogo nel periodo 16-20 maggio 1989.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**RUTELLI TEODORI d'AMATO LUIGI MELLINI ZEVI e VESCE.** — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della marina mercantile. — Per sapere — pre-messo che*

a) i punti 1 e 2 dell'articolo 9 (vincoli) delle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore generale del comune di Anzio recitano testualmente: 1. Vincolo paesistico: tutte le aree soggette a tale vincolo subiscono le limitazioni stabilite dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497; 2. « Demolizione per ripristino dell'ambiente naturale: tutte le costruzioni ricadenti sotto tale vincolo, poiché si tratta per la

loro gran parte di edilizi realizzate senza la relativa licenza di costruzione, e gravemente alteranti l'ambiente paesistico e storico dei luoghi dovranno essere assoggettati a demolizione, anche in conformità degli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765. L'Amministrazione comunale, entro un anno dall'adozione del Piano, provvederà all'emanazione delle relative ordinanze;

b) ad oggi il comune di Anzio non ha ancor emesso, cosa che avrebbe dovuto entro il 1975, le ordinanze di demolizione di tutte le costruzioni realizzate nelle zone tutelate dal suddetto vincolo paesistico;

c) a causa di questa grave inadempienza del comune di Anzio i membri locali dell'associazione ecologica « Amici della Terra » hanno inviato un esposto al pretore di Anzio;

d) l'inerzia del comune di Anzio risalta ancor più dal fatto che in questi ultimi tempi altri comuni del litorale laziale, come ad esempio Ardea e Pomezia, d'intesa con la Capitaneria di porto stanno procedendo alla demolizione delle costruzioni abusive;

e) in base ad articoli apparsi sulla stampa uno dei motivi dell'inerzia del comune di Anzio sarebbe dovuta al fatto che tra i proprietari delle costruzioni abusive vi sarebbero anche dei deputati —

quali iniziative urgenti intendano assumere affinché siano rispettate le norme urbanistiche di tutela ambientale nel comune di Anzio tanto più se gli eventuali abusi edilizi dovessero essere stati compiuti da deputati della Repubblica.

(4-05779)

*RISPOSTA. — Per quanto si riferisce al punto a) di detta interrogazione, circa il vincolo paesaggistico e le sanzioni derivanti da violazione dello stesso, la competente sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma ha chiesto alla regione Lazio, assessorato all'urbanistica e assetto del territorio, quali misure di salva-*

guardia intenda adottare e quando intenda dar corso alle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 1497 del 1939 nei confronti dei proprietari che hanno realizzato costruzioni abusive su aree sottoposte a vincolo.

Tale richiesta è giustificata dal fatto che le relative competenze sono state demandate alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e che pertanto la predetta sovrintendenza non ha completa conoscenza degli abusi commessi.

Per quel che si riferisce ai punti b) e c) dell'interrogazione si ribadisce la competenza della Regione nel provvedere all'ottemperanza della normativa considerata ed inoltre si segnala l'interessamento della pretura competente, così come citato dagli interroganti.

Per quel che concerne il punto d) si prende atto di quanto operato da altri comuni e si auspica che tale iniziativa venga estesa per le aree considerate dagli interroganti.

Riguardo il punto e) si fa presente che è impossibile per la predetta sovrintendenza accertare la presenza di deputati tra i proprietari delle costruzioni abusive denunciate dagli interroganti in forma piuttosto generica.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: **BONO PARRINO.**

**SANTORO.** — Ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premezzo che —

il personale convenzionato — in base alla legge n. 219/1981, articolo 17 — con la Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino, ha effettuato il concorso previsto dalla legge n. 730/1986 per l'immissione nei ruoli speciali delle varie carriere;

attualmente, essendo scadute le convenzioni al 31 dicembre 1987, tale personale è in servizio in base all'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 28, con scadenza 8 aprile 1988 —:

quando i decreti di istituzione dei ruoli speciali saranno resi operanti dai suddetti ministri. (4-05545)

**RISPOSTA.** — Il decreto interministeriale istitutivo dei ruoli speciali a esaurimento, di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, per il personale che, utilizzato con apposite convenzioni presso alcuni istituti dipendenti dal Ministero dei beni culturali e ambientali, tra i quali la sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno, ha superato il concorso di idoneità ad esso riservato, è stato registrato dalla Corte dei conti il 4 ottobre 1988, registro 44, foglio 91.

Si fa altresì presente che il suddetto personale ha assunto servizio entro l'anno 1988.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: **BONO PARRINO.**

**TASSI.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze. — Per sapere:

quali iniziative intendano prendere in merito al grave problema del commercio, ambulante illecito e ormai condotto così sfacciatamente addirittura durante le fiere e i mercati in ogni piazza e comune d'Italia, specie da parte di nordafricani e, comunque, stranieri;-

in ispecie, come mai le autorità anche di pubblica sicurezza oltre che comunali e di vigilanza urbana, tollerino tali attività svolte costantemente in pieno dispregio di ogni norma vigente;-

cosa si sia fatto nelle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia e Modena, per controllare e debellare tale fenomeno illecito e dannoso per i commercianti che regolarmente sono iscritti al REC, hanno rituale licenza, pagano tasse, imposte e contributi, e devono subire la illegale concorrenza di cui sopra, nella piena tolleranza e, quindi, nell'evidente condiscendenza e concorso delle stesse autorità preposte ai controlli in merito;

come mai sulle fiere e sui mercati dei comuni del piacentino (ma è così in tutta l'Emilia e, in genere, in tutta Italia) vengono quotidianamente respinti, anche al momento della cosiddetta spunta (per

l'assegnazione dei posti precariamente vacanti), ambulanti locali e autorizzati e poi, come a Castel San Giovanni, stazionano anche otto abusivi, pur facilmente riconoscibili sotto ogni aspetto. Addirittura a Piacenza, in pieno centro, nella stessa piazza Cavalli sotto il centralissimo portico del palazzo INPS da mesi staziona uno di questi abusivi e altri esercitano la loro illecita attività avanti il sagrato della Chiesa di San Francesco, che pure si affaccia su quella piazza: la principale della città. (4-03190)

**RISPOSTA.** — *L'esercizio abusivo di attività di commercio ambulante da parte di stranieri extracomunitari, fenomeno ben noto e diffuso anche se difficilmente quantificabile, costituisce un aspetto molto delicato della problematica connessa con la presenza nel territorio nazionale di lavoratori stranieri. Per tale ragione si è cercato di favorire la loro regolarizzazione, attraverso l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento istituite presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943.*

*L'attività di vigilanza è costantemente esercitata dagli organi statali, dagli enti locali e dalle forze dell'ordine statali e municipali, su tutto il territorio nazionale.*

*Il Ministero dell'interno, in data 24 giugno 1987, ha infatti diramato un'apposita circolare con la quale sono stati invitati gli organi periferici ad una attenta vigilanza e alla repressione delle violazioni delle norme che disciplinano l'attività commerciale.*

*Gli stessi organi periferici sono stati anche incaricati di sensibilizzare le altre amministrazioni interessate e, in particolare, quelle comunali e le camere di commercio, sulla necessità di non procedere al rilascio delle autorizzazioni di competenza ovvero all'iscrizione in albi, registri, elenchi o ruoli in favore di stranieri extracomunitari sprovvisti di specifico permesso di soggiorno per lavoro autonomo, e senza l'accertamento in via preventiva del requisito della reciprocità, come disposto dal Ministero dell'industria con la circolare del 13 marzo 1983, n. 2956/C.*

*Per quanto riguarda la situazione delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia*

*e Modena, le competenti prefetture hanno fatto presente che in nessun caso le forze dell'ordine hanno manifestato forme di tolleranza nei confronti del fenomeno dell'abusivismo.*

*Agendo in stretta collaborazione, le polizie municipali e i corpi statali predispongono — in occasione di fiere e mercati — speciali pattuglie per controllare la posizione degli stranieri e promuovere, nel caso ne ricorrano gli estremi, i provvedimenti sanzionatori previsti per le violazioni della normativa sul commercio o sui permessi di soggiorno.*

*In particolare, non risultano essere mai stati assegnati posti nei mercati ad ambulanti stranieri, sprovvisti delle necessarie autorizzazioni. Con riferimento alla situazione del comune di Castel San Giovanni, il prefetto di Piacenza ha fatto sapere che i venditori privi di licenza vengono puntualmente allontanati dai mercati settimanali.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
BATTAGLIA.

**TEALDI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

*il signor Gabutti Antonello, nato a Cuneo il 22 novembre 1967, residente in Cissone (Cuneo) via Moretta, 12, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha diritto ad essere esentato dal prestare il servizio di leva essendo l'unico elemento valido nell'impresa familiare non essendovi elementi tra i 18 ed i 60 anni nel nucleo stesso conducente l'azienda;*

*il decreto 9 dicembre 1988 ha rideterminato i criteri per la concessione della dispensa per il servizio di leva e che il caso di fattispecie corrisponde alle norme previste per la concessione di tale dispensa;-*

*nonostante ciò al predetto è pervenuta la cartolina precetto per prestare il*

servizio di leva a Macerata, con decorrenza 4 marzo 1989 —:

quali provvedimenti intende adottare in ordine alla domanda presentata dal predetto signor Gabutti in data 9 marzo 1988 al Ministero della difesa, tramite il distretto militare di Cuneo.

(4-11421)

**RISPOSTA.** — *L'istanza di dispensa avanzata da Antonello Gabutti è in fase istruttoria.*

*Nel contempo la partenza del giovane è stata differita al sesto scaglione.*

Il Ministro della difesa: Zanone.

**TEALDI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

Tolosano Giovanni nato a Cuneo il 20 aprile 1970 e residente a Canosio (CN) — via Garzino, 2 — in data 6 dicembre 1988 ha chiesto, tramite Comando del Distretto Militare Principale di Torino — Ufficio reclutamento — di essere esentato dal prestare servizio militare ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dei criteri fissati dall'articolo 2, comma « c » del decreto del Ministro della difesa 9 dicembre 1988;-

senza ottenere alcuna risposta alla predetta sua domanda, debitamente documentata — gli è ora pervenuta la cartolina precetto in esecuzione della quale dovrà presentarsi l'8 marzo 1989 al Comando Battaglione Alpini « Mondovi » in Cuneo per prestare il servizio di leva;

in effetti il predetto è l'unico elemento valido che conduce la sua azienda agricola e che nella famiglia non vi sono altre persone, oltre la madre vedova, fra i 18 e i 60 anni come previsto dalle precitate disposizioni;-

la sorella Tolosano Irma, già presente nella famiglia, coltivatrice diretta, infatti in data 3 dicembre 1988 ha con-

tratto matrimonio con Mandrile Dario residente nel comune di Roccabruna (CN)-trasferendosi ovviamente in quest'ultimo comune e abbandonando così la famiglia originaria;-

pertanto il Tolosano Giovanni ha diritto all'esenzione richiesta —:

quali provvedimenti intende adottare con urgenza per la concessione della dispensa dal compiere il servizio di leva in favore di Tolosano Giovanni per evitare l'abbandono di un'azienda posta in zona montana nella quale è indispensabile la sua presenza. (4-11937)

**RISPOSTA.** — *La domanda di dispensa, presentata da Giovanni Tolosano ai sensi dell'articolo 7 della legge 958 del 1986 è attualmente in fase istruttoria e, pertanto, l'avvio alle armi dell'interessato è stato differito al 30 novembre 1989.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

**TRABACCHI, GRILLI, LODI FAUSTINI FUSTINI e BARBIERI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che-

1) la condizione del carcere della Dozza a Bologna, negli ultimi mesi è andata progressivamente aggravandosi: il numero dei detenuti a tutt'oggi raggiunge le 609 unità quando la capienza massima del carcere ne prevede 450. Tra di essi è aumentato anche il numero di coloro che richiedono una particolare vigilanza, in maggioranza mafiosi, camorristi e terroristi. In contrasto ha fatto seguito una progressiva diminuzione del personale di vigilanza, guardie di custodia e vigilatrici: circa il 40 per cento in meno del numero previsto. I militari sono ora 281 e dovrebbero essere invece 437. Le vigilatrici, sono 17 invece delle 45 previste, 4 educatori contro un organico previsto di almeno 10, 1 direttore e un solo vice contro almeno 4 vicedirettori. È una situazione, sotto questi aspetti, che probabilmente non ha riscontro in altre carceri della stessa ampiezza e importanza; che

mette a dura prova la capacità e l'impegno della direzione locale e il sorprendente impegno del personale. È una situazione che rischia di vanificare anche l'assiduo intervento dell'ente locale e quelle misure alternative al carcere previste dal protocollo d'intesa tra regione Emilia-Romagna e Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

2) il carcere della Dozza ospita un alto numero di detenuti siero positivi e tossico-dipendenti; tra il personale sanitario in tutto esistono due infermieri professionali, rispetto a un organico di 24 unità. Ciò crea estreme difficoltà ai medici interni; crea insoddisfazione e anche esasperazione tra i detenuti malati; rende più complessa l'attuazione della convenzione con la USL 28 di Bologna;

3) alla base del protocollo d'intesa tra Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e regione Emilia-Romagna, sta l'impegno comune di una politica alternativa al carcere che ha un suo presupposto nella regionalizzazione. Accade invece che solo una minima parte di detenuti della regione abbiano visto accolta dalla Direzione generale, la propria domanda di avvicinamento nonostante che alla Dozza da tempo sia in vigore la sezione penale. Ciò suscita tensioni e proteste tra i parenti dei detenuti interessati, anche per i sacrifici cui essi vengono sottoposti, e solleva dubbi e interrogativi per l'evidente contraddizione tra gli impegni sottoscritti e i fatti —:

come il Ministro intende intervenire per evitare pericolosi sbocchi all'attuale situazione carceraria bolognese e per garantire un suo ritorno alla normalità.

(4-06464)

**RISPOSTA.** — *La casa circondariale di Bologna Dozza alla data del 28 febbraio 1989, ospitava 532 detenuti, di cui 489 uomini e 43 donne. Dei suddetti, 391 (di cui 364 uomini e 27 donne), pari al 73,49 per cento, risultano essere residenti in Emilia-Romagna.*

*Appare pertanto evidente il costante impegno di questa Amministrazione nell'applicazione*

*del principio della territorializzazione della pena compatibilmente con le esigenze processuali, di sicurezza e di opportunità. Sempre alla data del 28 febbraio 1989, il numero dei detenuti sieropositivi ammontava a 95 unità e quella dei tossico-dipendenti a 230.*

*Inoltre, al fine di ovviare agli inconvenienti segnalati nell'interrogazione, di recente questo Ministero ha adottato i seguenti provvedimenti:*

*sono stati trasferiti 96 detenuti;*

*il personale di custodia è stato incrementato di 20 agenti e di sei sottufficiali;*

*ad integrazione degli organici del personale civile sono stati destinati due educatori e un infermiere;*

*l'organico dei medici incaricati è stato aumentato, con decreto ministeriale del 1° febbraio 1989, n. 625201/1, da una a tre unità;*

*con decreti interministeriali in corso di perfezionamento sono stati elevati i compensi della guardia infermieristica e della guardia medica.*

*Per quanto attiene all'assistenza sanitaria, la convenzione tra la regione Emilia-Romagna e questo Ministero, concernente i rapporti tra le strutture sanitarie pubbliche e gli istituti di pena, è stata sottoscritta ed approvata il 7 ottobre 1988. Detta convenzione è stata trasmessa all'ispettore distrettuale per gli istituti di pena competente, affinché sia diramata a tutte le direzioni ubicate nella regione Emilia-Romagna per la tempestiva esecuzione.*

*Infine, per sopperire alle esigenze dell'istituto sotto ogni profilo, sono state disposte visite e sopralluoghi presso la casa circondariale di Bologna da parte dei direttori degli uffici competenti di questo Ministero al fine di adottare le iniziative urgenti nei relativi settori, con particolare riferimento alle strutture edilizie ed ai beni e servizi.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

VALENSISE e POLI BORTONE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. —*

Per conoscere — premesso che la chiesa della « Graziella » in Reggio Calabria, rione Sbarre, edificata nel 1691 è uno dei pochissimi edifici anteriori al terremoto del 1793 ed ha pregi artistici notevoli, oltre che evidente interesse storico — quali siano i provvedimenti adottati o che si intendano adottare per detto bene culturale meritevole di adeguata tutela, diretta ed indiretta, in applicazione della normativa vigente e di una puntuale vigilanza amministrativa. (4-11808)

**RISPOSTA.** — *La chiesa della Graziella in Reggio Calabria è stata da tempo riconosciuta di notevole interesse storico-artistico, infatti la competente sovrintendenza dei beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Calabria ha notificato al privato proprietario, con decreto dell'11 febbraio 1980 il vincolo monumentale di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.*

*I provvedimenti di tutela finora adottati dalla competente sovrintendenza, oltre al precitato vincolo, sono state alcune richieste di pronto intervento dirette al comune*

*di Reggio Calabria, nelle quali veniva evidenziata la possibilità di un contributo ai sensi della legge n. 1552 del 1961, data la indisponibilità finanziaria della sovrintendenza per lavori di pronto intervento.*

*Infine, la sovrintendenza di Reggio Calabria, data l'importanza artistica della chiesetta, ha ritenuto di dover adottare un provvedimento straordinario di diffida nei confronti della signora Antonietta Frisina di Reggio Calabria, proprietaria dell'immobile, senza, per altro, ottenere un benché minimo risultato. Precedentemente alla diffida era stata anche comunicata alla proprietaria la possibilità di eseguire interventi indiretti di restauro e la concessione, a lavori ultimati e collaudati, da parte di questo Ministero di un contributo sulla spesa sostenuta con una percentuale non superiore al 50 per cento.*

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: **BONO PARRINO.**